



CITTA' DI RIVAROLO CANAVESE

CAPITOLATO SPECIALE

**PER IL SERVIZIO DI GESTIONE E VIGILANZA DELLE SOSTE A
PAGAMENTO DEGLI AUTOVEICOLI E GESTIONE DEL SISTEMA
BIKE SHARING NEL COMUNE DI RIVAROLO CANAVESE.**

INDICE

- Art. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO
- Art. 2 - PROCEDIMENTO DI AGGIUDICAZIONE
- Art. 3 - DURATA DELLA CONCESSIONE
- Art. 4 - VALORE E CANONE DELLA CONCESSIONE
- Art. 5 - RENDICONTAZIONE E PAGAMENTO DEI CORRISPETTIVI
- Art. 6 - MORA DEL CONCESSIONARIO
- Art. 7 - ONERI PER LA SICUREZZA
- Art. 8 - AREE DI PARCHEGGIO A PAGAMENTO
- Art. 9 - RAZIONALIZZAZIONE ED AMPLIAMENTO DELLE AREE DESTINATE A PARCHEGGIO A PAGAMENTO.
- Art. 10 - UTILIZZO DEGLI STALLI DI SOSTA
- Art. 11 - DISPONIBILITÀ AREE PARCHEGGIO
- Art. 12 - GESTIONE DEI SERVIZI IN CONCESSIONE
- Art. 13 - TARIFFE ED ORARI DI SOSTA A PAGAMENTO
- Art. 14 - PARCOMETRI
- Art. 15 - CARATTERISTICHE TECNICHE PARCOMETRI
- Art. 16 - MODALITÀ ALTERNATIVE DI PAGAMENTO
- Art. 17 - RIPARAZIONE DI EVENTUALI GUASTI
- Art. 18 - MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI
- Art. 19 - AUSILIARI DEL TRAFFICO
- Art. 20 - MODALITÀ DI ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI DELLA SOSTA A PAGAMENTO.
- Art. 21 - SEDE TECNICO-OPERATIVA
- Art. 22 - SEGNALETICA STRADALE
- Art. 23 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
- Art. 24 - DIRETTORE DELL'ESECUZIONE E RISERVE
- Art. 25 - CLAUSOLA SOCIALE, TRATTAMENTO ECONOMICO, ASSICURATIVO E PREVIDENZIALE DEI LAVORATORI
- Art. 26 - OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO E COMUNICAZIONI IN MATERIA DI PERSONALE
- Art. 27 - OSSERVANZA DI DISPOSIZIONI E DIRETTIVE
- Art. 28 - CAUZIONE DEFINITIVA
- Art. 29 - RESPONSABILITÀ DEL GESTORE, GARANZIA E COPERTURA ASSICURATIVA
- Art. 30 - INTERRUZIONE DEL SERVIZIO – CLAUSOLA DI CONTINUITÀ DEL SERVIZIO
- Art. 31 - STANDARD MINIMI DI QUALITÀ DEL SERVIZIO
- Art. 32 - ATTIVITÀ DI CONTROLLO DEL COMUNE
- Art. 33 - VARIANTI E QUINTO D'OBBLIGO
- Art. 34 - CESSIONE – DIVIETO DI SUBCONCESSIONE - SUBAPPALTO
- Art. 35 - PENALITÀ, CAUSE DI REVOCA E DECADENZA
- Art. 36 - RECESSO DEL CONTRATTO DA PARTE DEL CONCESSIONARIO
- Art. 37 - RECESSO DA PARTE DEL COMUNE - DISPOSIZIONI PER LA REVISIONE DELLA SPESA PUBBLICA
- Art. 38 - MODIFICHE ORGANIZZATIVE E VICENDE SOGGETTIVE DEL CONCESSIONARIO
- Art. 39 - TUTELA DELLA PRIVACY
- Art. 40 - TRANSAZIONE
- Art. 41 - ESCLUSIONE DELL'ARBITRATO
- Art. 42 - CONOSCENZA DELLE CONDIZIONI DELLA CONCESSIONE.
- Art. 43 - CODICE DI COMPORTAMENTO
- Art. 44 - PATTO DI INTEGRITÀ
- Art. 45 - CONTRATTO
- Art. 46 - OBBLIGHI IN MATERIA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI
- Art. 47 - OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI
- Art. 48 - DISPOSIZIONI FINALI

PARTE PRIMA – CONDIZIONI GENERALI

Art. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO

Il presente Capitolato Speciale disciplina l'affidamento in concessione del pubblico servizio, ai sensi dell'art. 164 e ss. del D.lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii., dei seguenti servizi:

A) gestione completa del servizio di sosta a pagamento, senza custodia, degli autoveicoli e delle strutture connesse, nel Comune di Rivarolo Canavese con parcometri e ausiliari del traffico, comprensiva inoltre della gestione e della manutenzione di eventuali opere, e di migliorie offerte in sede di gara;

B) gestione completa del sistema Bike Sharing Rivarolo comprensiva di eventuali opere, di migliorie offerte in sede di gara al fine di implementare e migliorare il servizio di mobilità sostenibile.

Il Concessionario è tenuto, come meglio specificato negli articoli seguenti:

relativamente all'affidamento dei servizi di cui al punto "A"

- a) a prendere in carico gli impianti e le strutture esistenti di proprietà comunale, nonché il materiale di consumo necessario per il corretto funzionamento con obbligo di integrazione e aggiornamento o sostituzione, ove necessario, al fine di rendere il tutto conforme alla vigente normativa in materia, entro novanta (90) giorni dalla consegna del servizio, anche sotto riserva di legge, ai sensi dell'art. 32 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., in pendenza della sottoscrizione del contratto; entro lo stesso termine il servizio dovrà essere attivo e funzionante al 100%;
- b) a garantire la costante efficienza ed efficacia dei sistemi di controllo provvedendo alla rimessa in pristino delle apparecchiature e dei sistemi in modo tale da renderle sempre funzionanti indipendentemente dalla causa dell'avaria/danneggiamento, e dalla natura dello stesso (doloso o colposo), anche se ciò comporta la completa sostituzione dell'impianto;
- c) alla fornitura del software di gestione e controllo remoto dei parcometri, da effettuare con apposita centrale di controllo;
- d) alla fornitura e installazione della segnaletica verticale inerente le aree di parcheggio, nonché alla relativa manutenzione ordinaria e straordinaria, funzionale e necessaria al parcheggio a pagamento, secondo quanto previsto dal Codice della Strada e relativo Regolamento di esecuzione;
- e) all'implementazione ed alla costante manutenzione ordinaria e straordinaria della segnaletica orizzontale, con rifacimento della stessa almeno una volta all'anno, indicativamente nel mese di agosto, quando viene sospeso il pagamento della sosta;
- f) alla costante manutenzione ordinaria e straordinaria delle apparecchiature di controllo (parcometri) e della segnaletica verticale e orizzontale, da eseguirsi comunque entro e non oltre 48 ore dal verificarsi del guasto o almeno dalla chiamata da parte degli uffici comunali, da eseguirsi a regola d'arte;
- g) all'apposizione tempestiva di appositi avvisi nell'eventualità di non funzionamento o disattivazione degli impianti;
- h) all'attività di controllo, prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di sosta dei veicoli, effettuata mediante ausiliari del traffico, opportunamente formati ed abilitati allo svolgimento del servizio di accertamento delle violazioni e consegna dei relativi verbali al Comando Polizia Locale ai sensi dell'art. 12 bis del Codice della Strada, introdotto dall'art 49 della Legge 11/09/2020, n. 120, legge di conversione con modifiche del D.L. 16/07/2020, n. 76, che ha abrogato la Legge n. 127/1997, in particolare l'art. 17, commi 132 e 133 e s.mm.ii.;

- i) alla gestione dei corrispettivi/incassi, consistente nella rimozione periodica dei contenitori sigillati delle monete, nello svuotamento e nel prelievo degli stessi, nella verifica e contabilizzazione in tempo reale delle somme introitate sulla scorta degli incassi delle apparecchiature e conseguente ricollocazione presso ogni parcometro dei contenitori vuoti; si specifica che i parcometri dovranno contabilizzare in automatico tutti i pagamenti e conseguente aggiornamento del software a remoto;
- j) alla predisposizione di quant'altro necessario per il buon funzionamento delle aree di sosta soggette a pagamento senza custodia e fornendo assistenza agli utenti;
- k) alle implementazioni e agli adempimenti, e nel bando/disciplinare di gara e quant'altro previsto nel progetto tecnico presentato in sede di gara e facente parte integrante del contratto di concessione del servizio;
- l) a svolgere, a proprie spese e cura, una idonea campagna informativa mediante depliant informativi, e/o ogni altra forma di divulgazione anche utilizzando sito web dedicato e/o link di collegamento sul sito del Comune, relativa alle aree di parcheggio, alle tariffe, alle modalità di pagamento delle aree di sosta applicate, agli orari e, in generale, alle modalità di fruizione del servizio da parte dell'utenza;

relativamente all'affidamento dei servizi di cui al punto "B"

Bike Sharing Rivarolo è un sistema di noleggio di biciclette di proprietà comunale con un applicativo di gestione software a marchio registrato soggetto a privativa industriale, e descritto esaurientemente nel sito <http://www.bicincittà.com> a cui si rimanda integralmente. I concorrenti, a pena di esclusione, dovranno prevedere, nell'offerta da presentare in sede di gara, le modalità di gestione e migliorie di tale sistema che dovranno necessariamente essere compatibili con i sistemi della Città di Torino già in essere nell'attuale contratto, come meglio indicato nell'allegato B.

Nella gestione del sistema Bike Sharing Rivarolo, saranno comprese:

1. manutenzione ordinaria e straordinaria di tutti gli impianti, al fine di garantire la costante efficienza delle postazioni fisse (colonnine/stele) e delle biciclette nonché la sostituzione delle singole parti del sistema quando necessario (ad esempio la sostituzione di parti della bicicletta qualora danneggiate, le singole biciclette qualora non più riparabili, le colonnine guaste, ecc.). Si evidenzia che sono a carico del gestore la fornitura e i costi relativi alle schede trasmissione dati (SIM o fattispecie analoghe) collocate nelle stele;
2. gestione completa del sistema operativo software, compreso il caricamento dati relativi agli utenti e il loro aggiornamento, la gestione "blocco/sblocco" delle tessere, la gestione degli abbonamenti e/o ricariche delle tessere, invio e gestione comunicazioni con gli utenti in merito ad ogni modifica e/o aggiornamento delle modalità di gestione del servizio;
3. reperibilità/call center per chiamate da parte degli utenti e segnalazione guasti, disfunzioni del servizio, informazioni generali sul funzionamento del sistema, con ampia informazione agli utenti dei dati di reperibilità (orari e localizzazione degli uffici del gestore del servizio);
4. verifica quotidiana dello stato di efficienza del sistema in tutte le sue parti (software, postazioni, biciclette), compresa l'eventuale redistribuzione delle biciclette nelle varie postazioni presenti nel territorio cittadino;
5. gestione di tutti i rapporti con l'utenza, fornitura e rilascio delle tessere abilitative all'uso degli impianti, riscossione e svincolo cauzioni, riscossione canoni/abbonamenti ed eventuali proventi, e applicazione eventuali sanzioni regolamentari;

6. la riparazione ed eventuale sostituzione, se necessario, delle biciclette già in uso e consegnate al momento dell'affidamento del servizio, garantendo la presenza costante di un numero di biciclette in circolazione pari al 50% delle colonnine presenti sul territorio e sarà corrispondente al numero di biciclette che dovranno essere consegnate al Comune alla fine del servizio in concessione. Tale numero dovrà essere garantito per tutto il tempo di validità dell'appalto, fatto salvo il periodo invernale compreso tra il 15 ottobre e il 15 Marzo in cui potrà essere disponibile un numero inferiore, previo accordo con l'Amministrazione comunale in relazione alle condizioni climatiche;
7. report quadrimestrale e annuale all'Amministrazione sulla gestione del sistema Bike Sharing, che contenga almeno:
 - situazione parco biciclette (numero bici in circolazione, danneggiate, rubate, in deposito)
 - anomalie riscontrate e riparazioni effettuate;
 - numero tessere rilasciate;
 - numero tessere in uso;
 - numero contratti disdetti;
 - sanzioni comminate con indicazione di infrazioni violate:
 - statistiche su utilizzo del sistema (stazioni e fasce orarie di maggior utilizzo);
 - ogni altra estrazione ed elaborazione dati richiesti dall'Amministrazione;
8. la vigilanza sulle singole postazioni e sul corretto uso delle biciclette, compreso controllo sugli atti di vandalismo sono a carico del gestore;
9. tutti gli oneri conseguenti al ripristino delle postazioni, alla sostituzione e/o riparazione di biciclette o parti di esse, delle colonnine o di parti di esse, ecc., assicurando il perfetto stato d'uso e funzionamento dovuti anche ad atti vandalici ovvero a furti, sottrazioni;
10. promuoveresvolgere, a proprie spese e cura, una idonea campagna informativa mediante depliant informativi, e/o ogni altra forma di divulgazione anche utilizzando sito web dedicato e/o link di collegamento sul sito del Comune relativa all'utilizzo, alle modalità di pagamento, alle promozioni in corso e, in generale, alle modalità di fruizione del servizio da parte dell'utenza;

In ogni caso la gestione completa del sistema Bike Sharing Rivarolo comprende ogni e qualsiasi attività, anche non specificatamente menzionata nei punti precedenti, di carattere ordinario e straordinario, edile od impiantistica, necessaria e opportuna per consentire la funzionalità ottimale del sistema, anche in funzione di eventuali nuove realizzazioni di nuove postazioni o risistemazione di quelle attuali che verranno eseguite dal concessionario secondo l'offerta progettuale presentata in sede di gara o che saranno comunque disposte dall'Amministrazione Comunale.

La gestione del sistema Bike Sharing Rivarolo non dovrà in ogni caso comportare oneri, diretti o indiretti, a carico del Comune. Tutte le spese, nessuna esclusa, sono a carico del concessionario. Ogni provento eventualmente derivante dalla gestione del sistema Bike Sharing, comprese le eventuali sanzioni, saranno ritenute dal concessionario nella percentuale risultante dall'offerta presentata in sede di gara per l'affidamento in concessione dei servizi di cui al presente C.S.A. Le steli informative del sistema Bike Sharing Rivarolo potranno, previo autorizzazione dell'Ente, contenere messaggi pubblicitari gestiti direttamente dal concessionario, il quale ne riterrà interamente i proventi. I messaggi pubblicitari avranno le dimensioni che verranno successivamente concordate con l'Amministrazione, preventivamente autorizzate dall'Ufficio

Comunale competente e non saranno esenti dalle tasse sulla pubblicità.

In ogni caso l'Amministrazione Comunale, a suo insindacabile giudizio, si riserva di non autorizzare la sponsorizzazione qualora:

- a) ritenga che possa derivarne un conflitto di interesse tra l'attività pubblica e quella privata;
- b) ravvisi nel messaggio pubblicitario un possibile pregiudizio o danno alla sua immagine o alle proprie iniziative;
- c) la reputi inaccettabile per motivi di inopportunità generale.

Inoltre sono in ogni caso escluse le sponsorizzazioni riguardanti:

- a) propaganda di natura politica, sindacale, filosofica o religiosa;
- b) pubblicità diretta o collegata alla produzione o distribuzione di tabacco, prodotti alcolici, materiale pornografico o a sfondo sessuale;
- c) messaggi offensivi, incluse le espressioni di fanatismo, razzismo, odio o minaccia.

L'eventuale pubblicazione di messaggi pubblicitari in violazione di quanto disposto nei punti precedenti comporterà la revoca dell'affidamento al concessionario, il risarcimento dei danni, e la denuncia alle competenti autorità civili e penali.

La disciplina e gli orari di utilizzo del sistema Bike Sharing Rivarolo da parte degli utenti, la definizione delle tariffe di uso, delle cauzioni e delle sanzioni è riservata in via esclusiva al Comune di Rivarolo Canavese e il concessionario dovrà osservare scrupolosamente tutte le disposizioni impartite in tal senso.

Art. 2 - PROCEDIMENTO DI AGGIUDICAZIONE

La gara per la concessione dei servizi sarà svolta mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., per la necessità di addivenire all'individuazione dell'operatore affidatario del servizio e per assicurare ampia apertura al mercato, considerata altresì la particolare specificità del settore in questione.

L'aggiudicazione avverrà con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa (art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.).

Art. 3 - DURATA DELLA CONCESSIONE

La durata dell'affidamento è fissata in anni 4 (quattro) decorrenti dalla data di stipula del contratto o dal Verbale di avvio del servizio, qualora il Comune di Rivarolo Canavese abbia esigenza di affidare le prestazioni, per motivi di urgenza, sotto riserva di legge ed ai sensi dell'art. 32, comma 8, D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., previo costituzione del deposito cauzionale definitivo.

Il Comune di Rivarolo Canavese si riserva la facoltà di procedere al rinnovo del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto originario per un massimo di ulteriori anni 2 (due), previa verifica delle sotto indicate condizioni:

- mantenimento dell'interesse pubblico all'espletamento dei servizi oggetto d'affidamento;
- mantenimento dell'adeguatezza delle esigenze poste a base dell'affidamento;
- regolare esecuzione, qualità ed efficacia dei servizi svolti da parte dell'impresa aggiudicataria;
- condizioni contrattuali idonee e/o maggiormente conveniente per l'Amministrazione comunale.

In caso di mancato ulteriore affidamento, nulla sarà dovuto all'impresa affidataria a titolo di rimborsi, indennità, mancati introiti, ecc.

Il Comune di Rivarolo Canavese esercita tale facoltà comunicandola al gestore mediante posta elettronica certificata almeno 60 giorni prima della scadenza del contratto originario.

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di cui all'art. 106, comma 11, del codice, ovvero di prorogare il contratto per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l'individuazione di un nuovo contraente, per un massimo di sei mesi. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e/o condizioni più favorevoli per la stazione appaltante.

Alla data di scadenza del contratto e/o dell'eventuale proroga, lo stesso si intenderà cessato senza disdetta, preavviso, diffida o costituzione in mora da parte dell'Amministrazione comunale.

Alla scadenza dell'affidamento tutti gli impianti esistenti, compresi quelli segnaletici, gestionali ed altro, nonché tutti i parcometri presenti nel territorio comunale, anche quelli sostituiti/aggiunti dal concessionario nel corso della gestione, così come tutti gli impianti del Bike Sharing Rivarolo diverranno proprietà dell'Amministrazione comunale, che li prenderà in consegna mediante apposito verbale di consistenza, senza che alcun diritto di proprietà o rivalsa sugli stessi che possa essere avanzato dal concessionario.

La Ditta Aggiudicataria è tenuta a seguire le istruzioni e le direttive fornite dal Comune per l'avvio dell'esecuzione del contratto; in caso di inadempienza, il Comune ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 108 comma 1 e 2 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

Art. 4 – VALORE E CANONE DELLA CONCESSIONE

Ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs. 50/2016 il valore stimato della concessione oggetto del presente appalto per il periodo rapportato alla durata complessiva per lo stesso stabilita dall'art. 3, è di € 1.112.881,51, oltre IVA prevista per legge, così determinato:

Importo annuo	Importo totale	Rinnovo	Eventuale proroga	Totale
171.212,54	684.850,16	342.425,08	85.606,27	1.112.881,51

Il Concessionario è tenuto a corrispondere all'Amministrazione Comunale, quale corrispettivo dell'affidamento dei servizi di cui al presente Capitolato speciale, il canone risultante dalla offerta economica presentata in sede di gara, a favore del Comune, stabilita almeno nel 40% di tutti i proventi al netto di IVA, derivanti dalla gestione delle soste a pagamento e di quelli derivanti dalla gestione del Sistema di Bike Sharing Rivarolo, dal momento in cui l'Amministrazione approverà il relativo piano tariffario e regolamento applicativo, e comunque in ogni caso con un importo annuale minimo garantito pari ad € 65.000,00 al netto di IVA. Non verranno, pertanto, prese in considerazione offerte alla pari o in diminuzione.

Il valore della concessione, ai sensi dell'art. 167 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., è stato determinato tenendo conto della media di quanto incassato negli ultimi cinque anni, moltiplicato per gli anni di durata della concessione, dalla nuova tariffa stabilita; gli stessi pertanto sono da ritenersi indicativi.

A titolo di informazione agli interessati alla partecipazione alla gara, si rende noto che, in riferimento ai dati relativi agli ultimi cinque anni di gestione, gli importi degli incassi totali, al netto dell'I.V.A., derivanti dalle aree di sosta a pagamento è così ripartito:

Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
169.458,41	175.553,78	175.557,43	112.972,48	159.108,57

Per un totale di € 792.650,67, per un incasso medio annuo di € 158.530,13.

Tale importo è incrementato dalla percentuale di aumento della tariffa, in relazione all'orario giornaliero, del 8% circa, per la somma pari a € 12.682,14, per un totale complessivo di € 171.212,54, per la durata della concessione di quattro anni, per un totale complessivo di € 684.850,16. Eventuali discostamenti non daranno luogo a variazione dell'offerta economica formulata in fase di gara.

Al concessionario sarà riconosciuto il diritto di gestire funzionalmente i servizi e di sfruttare economicamente gli introiti derivanti dal pagamento delle soste a mezzo parcometri e/o altro mezzo di pagamento, nel rispetto del presente Capitolato Speciale d'Appalto.

La gestione si intende interamente finanziata da detti introiti e pertanto nessun onere finanziario graverà sul Comune di Rivarolo Canavese. I partecipanti alla gara accettano integralmente la condizione che il rischio operativo della concessione, ai sensi dell'art. 2 comma 1 lettera zz) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., è quello legato al mancato utilizzo dei parcheggi da parte dell'utenza e pertanto il valore della concessione indicato nel presente articolo è puramente indicativo e non impegnativo per l'Amministrazione. Il rischio trasferito all'operatore è quindi quello derivante da una reale esposizione alle fluttuazioni del mercato e al mancato utilizzo dei parcheggi da parte dell'utenza, che potrebbero comportare introiti nettamente inferiori a quelli ottenuti negli anni considerati per il calcolo della media di cui sopra. Nulla sarà pertanto dovuto al Concessionario nel caso in cui gli introiti derivanti dalla gestione del servizio fossero inferiori a quelli connessi all'importo stimato.

Il canone (aggio) da corrispondere al Comune non è soggetto ad IVA mentre le somme versate dagli utenti per l'utilizzazione delle aree di parcheggio a pagamento sono soggette ad Iva (Agenzia Entrate R.M. n.134/E del 15/11/2004).

Ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs. n. 267/2000, il Concessionario è agente contabile ed è tenuto a rendere conto della gestione.

Art. 5 - RENDICONTAZIONE E PAGAMENTO DEI CORRISPETTIVI

Il concessionario è tenuto a versare al Comune di Rivarolo presso la Tesoreria comunale, con la causale "Gestione delle aree di sosta a pagamento e del servizio di Bike Sharing mese e anno", la percentuale degli incassi spettanti all'Amministrazione che dovrà essere corrisposta in un'unica soluzione, entro e non oltre giorni 10 (dieci) dal termine di ciascun mese successivo a quello di riferimento del servizio.

Contestualmente al versamento del canone, il concessionario dovrà presentare apposita rendicontazione attestante tutte le somme introitate (parcometri, tessere, applicazioni per smartphone e/o similari, introiti del sistema bike sharing, ecc.), nel periodo di riferimento. Gli incassi relativi ai parcometri debbono essere estrapolabili dai riepiloghi aventi valenza fiscale emessi dai singoli parcometri al momento del prelievo. Gli incassi relativi ad eventuali abbonamenti, nonché ogni altro metodo di pagamento autorizzato, debbono essere evincibili sulla base di riepiloghi mensili, anche in forma digitale, aventi valenza a fini fiscali;

Le occupazioni di aree pubbliche da destinare a parcheggio a pagamento, da affidare in concessione a terzi, sono esenti dall'applicazione del canone di occupazione del suolo pubblico e, pertanto, assoggettate unicamente al canone annuo di concessione del servizio, determinato nella misura percentuale in sede di gara. La percentuale di aggio riconosciuta al Comune è comprensiva di qualsiasi altro onere locale (TARI, CUP, ecc.) e pertanto il gestore non dovrà versare ulteriori somme oltre a quelle stabilite in sede di gara.

Art. 6 - MORA DEL CONCESSIONARIO

Qualora entro il termine indicato siano state accertate e certificate, dai competenti Uffici del Settore Finanziario, ritardi e/o inadempienze nel pagamento dei corrispettivi dovuti, l'affidatario sarà considerato, agli effetti di legge, in mora senza necessità di una previa intimazione o richiesta fatta per iscritto.

Qualora il ritardo si protragga per più di 30 giorni, per cause imputabili all'affidatario, il Comune provvederà ad incamerare le somme dovute e gli interessi maturati dalla cauzione contrattuale.

In caso di mancato versamento delle somme dovute, decorsi inutilmente 60 giorni dai termini di cui al precedente comma 1, il Comune può, a suo insindacabile giudizio, procedere alla revoca dell'appalto.

In caso di revoca per mancato versamento delle somme dovute, il Concessionario deve cessare la gestione dei parcometri, che verranno assunti dal Comune, valutando la possibilità di gestione diretta o a mezzo di ditta di fiducia.

Art. 7 - ONERI PER LA SICUREZZA

Il servizio di gestione delle aree di sosta a pagamento e del sistema Bike Sharing si esplica con interventi di installazione delle apparecchiature, della segnaletica stradale e con le operazioni di prelievo periodico delle monete con l'impiego di macchine e attrezzature meccaniche in luoghi che possono essere poco o per nulla frequentati, ma più frequente in situazioni di presenza antropica e lungo le strade e vie cittadine con traffico veicolare.

Non si procede, pertanto, alla redazione del DUVRI in quanto non sono rilevabili interferenze del servizio con il personale del Comune di Rivarolo Canavese (art. 26 del D.lgs. n.81/2008).

E' fatto obbligo all'affidatario, prima dell'avvio del servizio, dotarsi di POS e PSS nei quali vengano riportate le misure di sicurezza che lo stesso intenda adottare per l'installazione degli impianti. I rischi presenti sono dovuti alla presenza di traffico e della possibile presenza di sottoservizi (gas, luce, acquedotto, illuminazione pubblica, ecc.), la cui precisa individuazione dovrà essere richiesta dal concessionario ai vari gestori prima dell'avvio di esecuzione degli interventi.

Qualora l'affidatario ritenesse opportuna/necessaria la redazione del PSC, i relativi oneri saranno a carico, in ogni caso, dell'aggiudicatario che dovrà predisporre, prima dell'inizio dei lavori di installazione degli impianti o di manutenzione della segnaletica orizzontale/verticale, un piano di sicurezza, in cui vengano riportate le misure di sicurezza che l'aggiudicatario stesso intende adottare per i lavori suddetti.

Art. 8 - AREE DI PARCHEGGIO A PAGAMENTO

Il numero, l'ubicazione e l'estensione delle aree di parcheggio a pagamento, sono evincibili nel prospetto sotto riportato:

Ubicazione	Parcheeggi
Controviale C.so Torino dal civico 9 sino a Viale Berone	29
Controviale C.so Indipendenza dal civico 4 sino a Corso Italia	28
Corso Indipendenza da Piazza Aimone Chioratti sino a Corso Italia	8
Viale Flavio Berone	20
Piazza Aimone Chioratti dal civico 2 al civico 13	18
Via Ivrea da Piazza Aimone Chioratti sino a Via Fiume	35
Corso Italia da Corso Indipendenza sino a Via Carisia	72
Corso Torino da Piazza Aimone Chioratti sino a Via Reyneri	6
Corso Torino da Viale Berone sino a Via della Lumaca	35

Via San Francesco d'Assisi da Piazza Aimone Chioratti sino a Via Roma	18
Via Gallo Pecca da Via Reyneri sino a Via San Francesco d'Assisi	25
Via Merlo da Corso Torino sino a Via Giacosa	11
Via Giacosa	21
Via Reyneri da Via Gallo Pecca sino a Corso Torino	13
Via Palestro	3
Piazza Sacchi	25
Via San Martino	2
TOTALE	369

Art. 9 - RAZIONALIZZAZIONE ED AMPLIAMENTO DELLE AREE DESTINATE A PARCHEGGIO A PAGAMENTO.

A fronte degli interventi previsti nel Piano Urbano del Traffico e relativo Piano Parcheggi, il Comune potrà apportare variazioni, temporanee o definitive, in aumento o in diminuzione, al numero delle aree a pagamento, alla loro ubicazione e al numero dei relativi stalli di sosta nel limite massimo del 20%, per motivate esigenze di interesse pubblico, senza che il concessionario possa avanzare alcuna pretesa. In particolare, nel caso di aumento degli stalli a pagamento, il Comune ne darà tempestiva comunicazione al Concessionario che dovrà predisporre un adeguato numero di parcometri oltre alla segnaletica stradale occorrente, fino alla scadenza del contratto. Nel caso in cui le variazioni in diminuzione degli stalli a pagamento superi le quantità sopra indicate, la percentuale da riconoscere al Comune offerta in sede di gara verrà proporzionalmente variata.

La decisione dell'eventuale razionalizzazione o ampliamento degli stalli da destinare a parcheggio a pagamento, per quanto possa essere proposta dal concessionario, resta inteso che rientra nella esclusiva competenza del Comune.

I costi per tutti gli interventi atti a dare concretezza all'eventuale piano di razionalizzazione e/o ampliamento previsto dal Comune, sono esclusivamente a carico del concessionario e non potranno essere motivo di richiesta di indennizzo o altro, a nessun titolo.

Art. 10 - UTILIZZO DEGLI STALLI DI SOSTA

Il Comune destinerà i parcheggi e le aree di sosta all'uso pubblico secondo le modalità del presente capitolato.

Per uso pubblico si intende la permanente possibilità di utilizzazione delle aree di sosta da parte di chiunque ne faccia richiesta. I posti auto di uso pubblico saranno usufruibili, nei limiti della capienza, da tutti quegli utenti che accetteranno, nel rispetto degli orari di sosta a pagamento, di corrispondere le tariffe di parcheggio.

L'uso pubblico delle aree di sosta si configura come locazione temporanea di aree a pagamento, senza che ciò comporti la fattispecie del deposito dei veicoli né, conseguentemente, alcun obbligo di custodia da parte del Comune e/o del Concessionario.

Il Comune di Rivarolo Canavese sarà conseguentemente sollevato da ogni responsabilità nei confronti dei proprietari e/o possessori a qualsiasi titolo dei veicoli che dovessero subire danni durante la sosta.

Per usufruire delle aree di sosta a pagamento, gli utenti dovranno procedere come segue:

- Parcheggiare il proprio autoveicolo entro l'apposito spazio delimitato dalla segnaletica orizzontale di colore azzurro;

- Attivare il meccanismo elettronico dei parcometri, utilizzando moneta, carte di debito o di credito, e/o altre forme di pagamento o con eventuali modalità alternative valutate nell'offerta tecnica;
- Ritirare, qualora non utilizzino strumenti elettronici, il relativo scontrino dal parcometro e apporlo in modo ben visibile all'interno del veicolo, sul cruscotto anteriore, e rivolto verso l'esterno per consentire un'agevole lettura e verifica da parte degli addetti al controllo.
- Non è consentito alcun pagamento a posteriori ad integrazione della tariffa dovuta.

I mezzi di proprietà del Comune di Rivarolo Canavese, delle Forze di Polizia e dei Servizi di assistenza e soccorso (V.V.F., Ambulanze, Protezione Civile, ecc....), durante l'espletamento del servizio d'istituto, potranno sostare nelle aree di sosta a pagamento, senza che debba essere corrisposto il pagamento della tariffa.

Ai possessori di contrassegno per diversamente abili verranno riservati degli spazi di sosta nelle aree destinate a sosta a pagamento, delimitati da segnaletica orizzontale di colore giallo e individuati con apposita segnaletica verticale, nei quali non è previsto il pagamento della sosta e di consentire, a tale categoria di utenti, di parcheggiare gratuitamente nelle aree a pagamento nel caso in cui risultino occupati o indisponibili gli spazi a loro riservati ai sensi e per gli effetti della Legge n. 156/2021.

Art. 11 - DISPONIBILITÀ AREE PARCHEGGIO

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di utilizzare le aree di parcheggio interessate dalla gara di concessione, per la manutenzione ordinaria e straordinaria delle aree limitrofe, limitando la sospensione dell'utilizzo del parcheggio per il tempo strettamente necessario per effettuare detti lavori.

Dovranno comunque essere garantite l'occupazione e la manomissione del suolo pubblico per interventi alle reti interessate dei servizi (telefoniche, elettriche, fognarie di acquedotto e distribuzione gas, ecc.) e per ogni altra attività manutentiva del Comune.

Nel caso in cui nelle aree interessate dal servizio si dovesse presentare la necessità di effettuare prolungati lavori stradali, l'Amministrazione Comunale informerà anticipatamente il concessionario segnalando per tempo eventuali luoghi sostitutivi senza che per ciò l'aggiudicatario possa vantare pretese di compensi, indennizzi, risarcimenti od altro.

Nel caso di rimozione e di reinstallazione, l'esecuzione delle opere murarie, la predisposizione degli impianti e l'installazione delle apparecchiature e della segnaletica, saranno realizzati a cura e spese della ditta esecutrice dei lavori.

Il Comune si riserva inoltre la facoltà di utilizzare tutte o parte delle aree destinate alla sosta a pagamento, senza prevedere alcuna forma di indennizzo, rimborso, risarcimento o compensazione dell'importo dovuto dal concessionario, nei seguenti casi:

- svolgimento del mercato istituzionale, di norma il sabato, sino alle ore 16.00, salvo modifiche del giorno settimanale imposto dalla contemporaneità con altre festività, così come stabilito dal Regolamento Comunale vigente,
- svolgimento di manifestazioni ed eventi di vario genere, sportivi e non, ovvero di sagre e di fiere, organizzati e/o patrocinati dal Comune di Rivarolo Canavese;
- Nel mese di Agosto tutti i parcheggi dovranno essere gratuiti per almeno due (2) settimane, preferibilmente quelle centrali.
- Il Comune si riserva comunque la facoltà di utilizzare, senza alcun onere e/o risarcimento, rimborso o compensazione dell'importo dovuto dal concessionario, la superficie parziale o totale delle aree destinate a parcheggio a pagamento, per un periodo complessivo non

superiore a 10 giorni/anno, in qualsiasi altro caso ritenuto necessario, anche se non menzionato nei punti precedenti.

L'occupazione temporanea autorizzata dal Comune di aree di sosta a pagamento da parte di privati con dehors, cantieri, depositi di materiale ed altre simili installazioni, comporta un mancato guadagno per la ditta appaltatrice quantificabile forfettariamente in un importo giornaliero di euro 2,00 comprensivo di IVA prevista di legge, a posto auto indisponibile; sono escluse le occupazioni occasionali giornaliere non reiterate.

In tali casi il concessionario del servizio dovrà presentare mensilmente una dettagliata richiesta di rimborso, a titolo di mancato guadagno per indisponibilità stalli blu; la somma dovrà essere determinata sulla base del numero di stalli effettivamente occupati da dehors, cantieri, depositi di materiale ed altre simili installazioni, tenuto conto della quota forfettaria sopra citata.

Nel caso in cui la variazione della superficie delle aree rivesta carattere permanente, e comporti una diminuzione superiore al 10% degli stalli totali indicati nel presente capitolato, ovvero nel caso di diminuzione delle tariffe e degli orari di sosta superiori al 10% di quanto previsto, la percentuale da riconoscere al Comune sarà proporzionalmente variata.

Nessun rimborso sarà dovuto nel caso in cui l'occupazione sia stata effettuata dal Comune o da terzi, previa autorizzazione comunale per ragioni di pubblico interesse.

In ogni caso di utilizzo delle aree di sosta a pagamento, sarà comunque cura del Comune, darne tempestiva comunicazione al concessionario, anche solo tramite e-mail ovvero con la trasmissione di copia dei propri atti autorizzativi e/o impositori all'uopo predisposti.

Art. 12 - GESTIONE DEI SERVIZI IN CONCESSIONE

La gestione dei parcheggi a pagamento e del sistema bike sharing non dovrà in nessun caso comportare oneri per il Comune. Le spese di allacciamento alla rete elettrica e le spese di funzionamento, manutenzione ordinaria e straordinaria e sostituzione, nessuna esclusa, sono a carico del concessionario, così come tutti i materiali di consumo inerenti alla installazione e al mantenimento in servizio di tutte le apparecchiature ed impianti.

Il Comune non assume responsabilità in ordine alla buona conservazione delle strutture, del materiale, delle apparecchiature e dei danni da queste provocate verso terzi.

Il Concessionario assume ogni responsabilità in caso di infortunio o danneggiamento di terzi, nonché per le eventuali controversie per la proposta di metodi o dispositivi brevettati, mantenendo sollevato il Comune da ogni e qualsiasi responsabilità relativa.

Art. 13 - TARIFFE ED ORARI DI SOSTA A PAGAMENTO

L'orario della sosta a pagamento, che comprende il periodo che intercorre tra il 1 gennaio sino al 31 dicembre, sarà così disciplinato:

orario 8.30 – 12.30 / 14.30 – 19.00, per tutti i giorni feriali e in tutte le aree, esclusi i giorni festivi dove la sosta rimane libera.

Le tariffe da applicare nelle aree di sosta a pagamento saranno le seguenti:

Tariffa oraria 0,70 € (importo minimo Euro 0,30)

Resta sempre possibile per l'Amministrazione Comunale introdurre in qualsiasi momento modifiche all'orario di funzionamento dei parcheggi e/o nuovi regimi tariffari entro il limite del 15% rispetto al regime sopracitato.

Potranno inoltre essere istituiti, previa consultazione del concessionario, orari e/o tariffe ridotte, anche in forma di abbonamenti.

Le tariffe devono essere esposte in modo ben visibile, mediante l'esibizione di appositi cartelli e nel prezzo è compresa ogni attività attinente al parcheggio degli autoveicoli,

secondo la legge italiana, con esonero di ogni responsabilità relativa ad eventuali furti e/o danneggiamenti a danno degli stessi autoveicoli nonché del loro contenuto.

Il Comune, per motivate esigenze di interesse pubblico, potrà apportare variazioni e differenziazioni agli orari e tariffe stabiliti.

Art. 14 - PARCOMETRI

Il controllo della durata della sosta dovrà avvenire mediante parcometri elettronici; fatto salvo quanto ulteriormente offerto dal concessionario in fase di gara, per la gestione del servizio, l'affidatario è tenuto, con oneri a proprio carico, all'aggiornamento e revisione dei parcometri attualmente in uso, di proprietà comunale, all'acquisto e installazione di almeno altri due parcometri elettronici, conformi alle vigenti norme in sede europea e nazionale, con relativa omologazione del Ministero delle Infrastrutture, così come previsto dal Codice della Strada, che dovranno rilasciare tagliandi, da esporre in modo visibile sul cruscotto del veicolo, riportanti l'intestazione della ragione sociale e partita IVA del gestore, data e orario di inizio e fine della sosta. Sui titoli di pagamento, il concessionario potrà apporre esclusivamente informazioni sul servizio di gestione della sosta, con divieto di ogni altra inserzione.

Per tutta la durata del servizio, tutti i parcometri dovranno essere oggetto di manutenzione costante, per garantire efficienza e funzionalità e dovranno essere sostituiti, a cura e spese del concessionario, tutte le volte in cui ciò sia necessario o opportuno, al fine di conseguire una migliore efficacia del servizio, anche in relazione a quanto specificato nel presente capitolato. L'aggiornamento dei parcometri comprende la rimessa in pristino delle apparecchiature e dei sistemi in modo tale da renderle sempre funzionanti indipendentemente della causa dell'avaria/danneggiamento, e della natura dello stesso, sia doloso, sia colposo, anche se ciò comporta la completa sostituzione dell'impianto.

L'affidatario è tenuto a fornire un sistema di centralizzazione per la gestione tecnica e contabile dei parcometri e dei pagamenti avvenuti per mezzo degli stessi, che deve basarsi su moduli hardware e software atti a migliorare la gestione della sosta a pagamento e ad ottimizzare il servizio reso all'utenza e deve prevedere due modalità di trattamento dei dati:

- una parte tecnica per la gestione e supervisione dei parcometri;
- una parte contabile per la gestione dei pagamenti e trattamento dati degli stessi.

Il sistema deve disporre anche di un collaudato prodotto per il trasferimento dei dati afferenti i pagamenti con carte bancarie e verso le società di gestione.

Al termine dell'affidamento, qualora l'Amministrazione abbia necessità di procedere alla migrazione dei dati, la ditta affidataria dovrà mettere a disposizione del Comune, senza alcun onere aggiuntivo, i tracciati-dati e le relazioni tra tabelle.

Art. 15 - CARATTERISTICHE TECNICHE PARCOMETRI

Fatto salvo quanto ulteriormente offerto in sede di gara dal concessionario, i parcometri devono rispondere e possedere le seguenti caratteristiche generali o equivalenti minime:

- Linea estetica elegante e discreta, tale da potersi inserire nel contesto urbanistico dei centri storici italiani, quale elemento di arredo urbano tecnologico, contenendo al minimo l'impatto architettonico;
- predisposizione delle funzioni con logica ergonomica per facilitarne l'uso ed il facile apprendimento;
- essere omologati dal Ministero dei Lavori Pubblici e rispondere a quanto previsto dal Nuovo Codice della Strada, approvato con D .Lgs. n. 285 del 30/04/1992, art. 45 comma 6 e 7, dal Regolamento di esecuzione e attuazione del Nuovo Codice della Strada approvato

con D.P.R. n. 495 del 16/12/1992, all'art. 192 e successive modificazioni ed integrazioni (circolare MLP 07/07/1994 n. 2223);

- avere il certificato di qualità secondo le norme ISO 9001:2000, ISO 22628;
- rispondere alla normativa CEI 114-1 e ss.mm. ed alla normativa UNI EN 12414;
- essere conformi a quanto previsto dal D. Lgs. N. 476/92 che recepisce la direttiva 92/31/CE, modificante la direttiva 89/336/CE, relative alla compatibilità elettromagnetica;
- Alimentazione autonoma tramite speciali pile di tipo ecologico conformi alle direttive CEE per l'ambiente o con pannelli solari integrati;
- Struttura in acciaio o alluminio ad alta resistenza con congruo spessore;
- Sistema diagnostico interno, per la rapida e facile individuazione dei guasti;
- Chiusura con chiavi di sicurezza;
- Ingresso monete e tessere con dispositivo anti-intrusione a sensibilità regolabile e dispositivo eliminazione corpi estranei;
- Selettore di monete per un minimo di sei monete oltre al gettone test;
- Selettore monete capace di selezionare tutte le monete a corso legale, tramite sistemi dimensionali, optoelettrici e magnetici;
- Pulsanti per emissione biglietto, annullamento dell'operazione in corso e resa monete di facile individuazione;
- Biglietto di sosta presentato al riparo da vento e da pioggia;
- Display alfanumerico a cristalli liquidi, retroilluminato, con sufficiente numero di caratteri, per permetterne il facile dialogo con l'utente;
- tastiera interna con funzioni programmabili;
- Rotolo di carta termica per biglietti a stampa rapida. Stampante termica;
- Accettazione del pagamento mediante euro e mediante tessere a microchip circuito VISA, MasterCard, bancomat, carte di credito, tessere prepagate, tessere a tecnologia NFC con sensori di prossimità;
- Possibilità di programmazione tariffe ed altre operazioni;
- Adeguata memoria per tariffe multiple, calendario perpetuo, informazioni, ecc.;
- Alimentazione ad energia solare con pannello e con batteria tampone oppure ove non soleggiato a pile verdi con batteria tampone, Pulsanti tipo anti-vandalismo;
- Pannello di istruzioni all'uso;
- Targa con informazioni su tariffe, orari ed istruzioni per utilizzo accessori;
- Cassaforte monete accessibile all'operatore, blindata nella struttura e non asportabile;
- Prelievo monete con trasferimento diretto dalla cassaforte blindata nella struttura alla cassetta di raccolta ed emissione automatica del biglietto di controllo;
- Resistenza alle temperature esterne a norma CEI (-10°/+50°);
- grado di protezione agli agenti atmosferici ai sensi della normativa CEI 114:
- Modem GPRS-GSM-ADSL per trasmissione dati dal parcometro al server per servizio di centralizzazione dati accessibili anche per l'ente affidante (monitoraggio remoto);
- Modulo di trasferimento dei dati afferenti i pagamenti con carte bancarie e verso le

- società di gestione;
- Resistenza alle avversità atmosferiche e inquinamento ambientale;
 - Sistema diagnostico interno, per la rapida e facile individuazione dei guasti;
 - Capacità di memoria ed elaborazione sufficiente all' immagazzinamento di tutti i dati di gestione, manutenzione ed allarmi per consentire la stampa completa di un biglietto riepilogativo che prevede le informazioni necessarie a definire gli importi sui quali calcolare la corretta contabilità che regola i rapporti contrattuali con il Comune.

Sono a totale carico dell'aggiudicatario la fornitura e manutenzione ordinaria e straordinaria delle dotazioni hardware e software necessarie al controllo delle soste (palmari, stampanti, materiali di consumo, ecc.). Tali sistemi dovranno permettere lo scarico automatico dei dati sanzionatori e dovranno essere compatibili con il software di gestione verbali in dotazione al Comando Polizia Locale e permettere accesso da remoto alla banca dati del concessionario per eventuali verifiche necessarie degli incassi/versamenti da parte degli uffici comunali finanziari. La scelta precisa dei siti ove collocare i parcometri nuovi o in sostituzione, in ciascuna delle zone individuate, dovrà avvenire secondo le direttive impartite dal Comando di Polizia Locale, in relazione alle esigenze di viabilità e di armonizzazione con il contesto cittadino, sentito il Settore Urbanistico, per quanto di sua competenza.

Art. 16 - MODALITÀ ALTERNATIVE DI PAGAMENTO

Il Concessionario dovrà assicurare che sia garantito l'aggiornamento dei parcometri in relazione all'introduzione di innovazioni tecnologiche, nonché di ulteriori sistemi innovativi nell'interesse di una più semplice gestione a beneficio dell'utenza o per sopravvenute modifiche normative. I parcometri dovranno essere abilitati al pagamento elettronico (obbligatoriamente attraverso bancomat e carte di credito/debito) ai sensi della Legge di Stabilità 2016 (L. 208/2015). Oltre al requisito obbligatorio della predisposizione per il pagamento con bancomat e carte di debito/credito, i concorrenti potranno altresì proporre anche ulteriori sistemi (tessere, pagamenti tramite smartphone, web/app ecc.) che consentano l'immediato controllo del pagamento da parte degli ausiliari del traffico e che saranno oggetto di valutazione da parte della commissione giudicatrice;

Art. 17 - RIPARAZIONE DI EVENTUALI GUASTI

Il Concessionario deve inoltre provvedere, attraverso il proprio personale, a garantire i necessari controlli sul corretto funzionamento e sulla pronta manutenzione ordinaria e straordinaria dei parcometri e del sistema bike sharing.

Il Concessionario, in caso di eventuali guasti o inconvenienti riscontrati direttamente ovvero oggetto di segnalazione anche telefonica da parte del Comune o degli utenti, si impegna ad intervenire tempestivamente tramite il proprio personale tecnico e a rimettere comunque in funzione le apparecchiature di controllo della sosta a pagamento (parcometri) entro e non oltre 24 ore dal guasto o dalla chiamata.

Nel caso in cui il mancato funzionamento delle apparecchiature sia palesemente imputabile ad atti vandalici oggetto di regolare denuncia di reato anche contro ignoti da parte del concessionario, lo stesso può effettuare la riparazione entro il termine di tempo ragionevolmente richiesto dalla natura dell'intervento tecnico necessario. Se i tempi di riparazione dovessero superare i tre giorni lavorativi il parcometro dovrà essere temporaneamente o definitivamente sostituito con altro dello stesso modello o di modello tecnicamente superiore, senza oneri per il Comune.

Art. 18 - MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI

È onere esclusivo dell'affidatario eseguire tutti gli interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione dei parcometri e del sistema Bike Sharing per tutta la durata della gestione.

Grava, altresì, sull'affidatario l'immediata sostituzione delle apparecchiature danneggiate e rese inservibili, anche solo in parte, ad opera di terzi. Le spese di ripristino e sostituzione ed ogni altra eventuale spesa comunque necessaria sarà a carico della ditta aggiudicatrice dei servizi.

Quest'ultima deve assicurare, a sua totale cura e spese, la fornitura dei materiali di consumo (batterie, carta termica, ecc.), la ordinaria e straordinaria manutenzione, compresi tutti i pezzi di ricambio, anche in ordine ad atti di vandalismo, furto etc., lo smaltimento dei rifiuti prodotti (pile/batterie, ecc.), secondo le vigenti norme di legge sulla protezione ambientale; dovrà assicurare l'adeguamento e, se del caso, la sostituzione dei parcometri qualora asportati o messi fuori uso da atti di vandalismo o comunque non più idonei in rapporto ad altre cause esterne

È a carico dell'affidatario il servizio di raccolta incassi e successiva gestione che dovrà assicurare con proprio personale la riprogrammazione dei parcometri in ordine al profilo tariffario e periodi/arco orario di funzionamento ogni volta che sarà necessario in rapporto a variazioni disposte dal Comune.

La ditta aggiudicatrice sarà tenuta, a propria cura e spese, all'eventuale spostamento di uno o più parcometri, qualora questo venga richiesto a seguito di provvedimenti adottati dall'Amministrazione Comunale che modifichino il numero o la distribuzione degli stalli di sosta a pagamento.

In caso di guasto di qualsiasi natura di un parcometro o stazione di Bike Sharing, il concessionario è tenuto, a seguito di richiesta inoltrata tramite posta elettronica certificata, a intervenire per il ripristino entro 24 ore lavorative.

Qualora il guasto del parcometro richieda la sua sostituzione, l'affidatario è tenuto a provvedere nel più breve tempo possibile.

Tutte le riparazioni per qualunque causa o motivo siano determinate, sono interamente a carico del Concessionario.

Art. 19 - AUSILIARI DEL TRAFFICO

Nelle aree oggetto di concessione di gestione del servizio, le funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di sosta, con le modalità e nei limiti di cui alla vigente normativa in materia, saranno svolte dal concessionario con proprio personale dipendente con funzione di Ausiliario del Traffico, ai sensi dell'art.12 bis del Codice della Strada, nominato con provvedimento del Sindaco pro-tempore, su indicazione dello stesso concessionario, conferendo a detto personale il potere di contestazione immediata, nonché di redazione e sottoscrizione del verbale. Resta salvo il personale già impiegato dal gestore uscente e, secondo quanto previsto dal presente Capitolato, munito di nomina di Ausiliario del Traffico o Sosta.

Gli Ausiliari del Traffico dovranno essere riconoscibili nella loro funzione all'utenza stradale, per mezzo di tessera di riconoscimento e di uno specifico abbigliamento distintivo, che dovrà essere preventivamente concordato con il Comune, naturalmente diverso da quello indossato dal personale di polizia stradale, previsto ai commi 1 e 2 dell'art. 12 C.d.S., e dal personale di Polizia Locale, previsto dalla D.G.R. n. 51-9269 del 21/07/2008. Sono a carico del concessionario tutte le spese relative alla fornitura e acquisto del vestiario.

La vigilanza delle aree di sosta a pagamento da parte degli Ausiliari del Traffico, dovrà essere comunque garantita nei giorni feriali dal lunedì al sabato, nel tempo coincidente con l'orario di sosta a pagamento. Il numero minimo di ore settimanali espletate dagli ausiliari del traffico, esclusivamente per il servizio in questione, non potrà essere complessivamente

inferiore a 60 ore settimanali. Fermo restando quanto sopra, il concessionario dovrà destinare al servizio gli ausiliari del traffico nel numero e con le modalità e le turnazioni indicate nell'offerta tecnica presentata in sede di gara. L'Ausiliario del Traffico, qualora coinvolto in vertenze con gli utenti in ordine ad irregolarità delle soste o ad altri problemi che coinvolgono le competenze e l'immagine del Comune, è tenuto a richiedere il sollecito intervento della Polizia Locale, che dovrà assicurarlo nel più breve tempo possibile

E' esclusa qualsiasi forma di responsabilità dell'Amministrazione Comunale e del concessionario in ordine alla custodia dei veicoli posteggiati nelle aree a pagamento che dovessero essere oggetto di furto o danneggiamento.

Art. 20 - MODALITÀ DI ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI DELLA SOSTA A PAGAMENTO.

Il personale preposto alla sorveglianza, nel caso in cui accerti violazioni in materia di sosta a pagamento è tenuto a redigere un verbale di contestazione/preavviso di accertamento avente i contenuti di cui all'art. 383 del Regolamento di Esecuzione ed attuazione del Codice della Strada (D.P.R. n.495/92), numerato progressivamente, mediante l'utilizzo di palmari e relative stampanti in dotazione, almeno 2 (due) unità, curando lo scarico giornaliero dei dati e controllando la correttezza degli stessi. Il modello del verbale deve essere approvato dal Comando della Polizia Locale. Il concessionario assicura che ogni ausiliario, dall'inizio al termine del proprio turno sia dotato di un palmare funzionante, interfacciabile con il software gestionale in uso presso la Polizia Locale. La fornitura, la manutenzione e la sostituzione dei palmari e delle stampanti, nonché l'acquisto, l'aggiornamento e l'assistenza del software applicativo sono a carico del concessionario. L'Ufficio di Polizia Locale dovrà essere messo nelle condizioni di poter verificare costantemente lo stato degli accertamenti rilevati, attraverso un software accessibile da postazioni remote. Sono altresì a carico del concessionario tutte le spese relative alla dotazione di strumenti, materiale, modulistica e quant'altro indispensabile per i controlli e la contestazione delle violazioni.

Una copia del preavviso di accertamento, compilato tramite il Computer – Palmare, verrà lasciata sotto il tergicristallo del veicolo in modo da informare l'utente dell'avvio della procedura sanzionatoria amministrativa che culminerà con la spedizione del relativo atto. Gli accertatori sono autorizzati a richiedere l'esibizione dei documenti al trasgressore al solo fine della compilazione del verbale, qualora si proceda a una contestazione immediata.

Le oblazioni brevi mani afferenti all'illecito di cui all'art. 207 del Codice della Strada dovranno avvenire unicamente nelle mani del personale della Polizia Locale, con assoluto divieto di operazioni di transazione da parte dell'Ausiliario del Traffico.

Le notifiche, le riscossioni e i ricorsi riguardanti i verbali elevati dal personale Ausiliario del Traffico saranno gestiti da Comune, per il tramite della Polizia Locale. A tal fine gli originali dei verbali di accertamento, compresi i preavvisi, dovranno essere consegnati al Comando di Polizia Locale entro e non oltre le 48 ore dall'accertamento. La gestione dell'inserimento e del trattamento dati ed ogni altra attività comunque collegata allo sviluppo del procedimento di accertamento della violazione, ivi compresa la notifica degli atti, è di esclusiva competenza della Polizia Locale. Il Comune si riserva, entro 20 giorni dalla trasmissione, di richiedere l'archiviazione ex art. 203 C.d.S. per i verbali contenenti errori od omissioni tali da impedire la conclusione positiva della procedura. I proventi delle sanzioni pecuniarie saranno introitati, a suo esclusivo beneficio, dal Comune di Rivarolo Canavese. Il personale dipendente del concessionario provvederà a segnalare al competente servizio comunale quelle circostanze e fatti che, rilevati nell'espletamento del proprio compito, possano impedire il regolare svolgimento del servizio.

In caso di ricorso avverso la contestazione dei verbali inerenti le violazioni rilevate dal personale preposto alla sorveglianza, il concessionario dovrà assistere il personale della Polizia Locale nello studio della pratica e nello sviluppo delle controdeduzioni e formazione delle note difensive, relativamente alle violazioni elevate, a decorrere dalla data di affidamento del servizio di cui alla presente concessione, a seguito di contestazione del verbale notificato.

Il Comune si riserva la facoltà di esercitare permanentemente o temporaneamente o saltuariamente e nel modo che riterrà più opportuno i controlli relativi allo svolgimento del servizio, per mezzo della Polizia Locale, con eventuale accertamenti di violazione alle norme del Codice della Strada, nelle aree oggetto della concessione.

Carenze e/o negligenze del concessionario e/o degli addetti nell'espletamento del servizio saranno contestate a mezzo pec, lettera o altro strumento telematico idoneo; entro sette giorni lo stesso concessionario dovrà, comunque, immediatamente ripristinare la regolarità del servizio, comunicando con stesso mezzo le eventuali giustificazioni.

La gestione amministrativa dei provvedimenti sanzionatori emessi rimane a totale carico del Comune.

Art. 21 - SEDE TECNICO-OPERATIVA

Il Comune concederà al concessionario, a titolo gratuito, al momento dell'avvio dei servizi, un locale situato presso la sede municipale al piano terra in Via Ivrea n. 64, adeguato per magazzino, presso il quale svolgere le mansioni pertinenti il servizio, nonché per il ricovero dei materiali di ricambio e consumo dei parcometri e delle altre attrezzature, per il ricovero dell'abbigliamento e di quant'altro necessario all'espletamento dell'attività.

Il gestore dovrà, altresì, nominare un proprio dipendente e/o rappresentante, quale responsabile/coordinatore per la gestione dei servizi oggetto del presente capitolato, a cui il Comune, tramite i propri uffici, farà riferimento per ogni evenienza e per impartire tutte quelle disposizioni che si rendessero necessarie, per il buon andamento della gestione dei servizi.

Art. 22 – SEGNALETICA STRADALE

Fatto salvo quanto ulteriormente offerto in sede di gara, spetta all'affidatario, a sua totale cura e spese, provvedere a:

- ripasso della segnaletica orizzontale di tutti gli stalli di parcheggio nelle aree di sosta a pagamento (almeno una volta l'anno);
- fornitura e installazione della segnaletica verticale e la relativa manutenzione ordinaria e straordinaria a norma di legge;
- fornitura e installazione di adeguata segnaletica d'informazione verticale ben visibile dall'utenza, relativa a orari e tariffe in vigore in tutte le zone della sosta a pagamento e per ogni parcometro.

Il gestore è tenuto alla manutenzione a norma della segnaletica verticale installata e della sua immediata sostituzione in caso di necessità dovuta a danneggiamenti o modifiche di legge, nonché della collocazione e/o sostituzione di ogni pannello aggiuntivo necessario per dare esecuzione alle norme del capitolato e/o del bando di gara.

Il gestore è tenuto all'esecuzione di nuovi stalli di sosta e posa in opera della segnaletica verticale a seguito di eventuali adeguamenti disposti dall'Amministrazione comunale.

PARTE SECONDA - CONDIZIONI CONTRATTUALI

Art. 23 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il Responsabile del Procedimento, in seguito anche RUP, nominato ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016, successivamente detto anche "Codice", vigila sullo svolgimento delle fasi di progettazione, affidamento ed esecuzione della presente concessione.

In particolare, fermo restando quanto previsto dall'art. 31 e da altre specifiche disposizioni del Codice, dalle linee guida ANAC n. 3/2016 aggiornate al D.Lgs n. 56 del 19/04/2017, adottate con delibera 1007 del 11/10/2017 e dalla legge 7 agosto 1990 n. 241, il RUP:

- a) svolge, in coordinamento con il direttore dell'esecuzione, l'attività di controllo e vigilanza nella fase di esecuzione, acquisendo e fornendo, all'organo competente del Comune, per gli atti di competenza, dati, informazioni, ed elementi utili anche ai fini dell'applicazione delle penali, della risoluzione contrattuale e del ricorso agli strumenti di risoluzione delle controversie, nonché ai fini dello svolgimento delle attività di verifica della conformità delle prestazioni eseguite, con riferimento alle prescrizioni contrattuali;
- b) autorizza le modifiche, nonché le varianti contrattuali nei limiti fissati dall'art. 175 del Codice;
- c) compie in coordinamento con il direttore dell'esecuzione, le azioni dirette a verificare, anche attraverso la richiesta di documentazione, attestazioni e dichiarazioni, il rispetto da parte, del concessionario, delle norme sulla sicurezza e sulla salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro;
- d) predispone un piano di verifiche da sottoporre all'Organo che lo ha nominato e al termine dell'esecuzione, presenta una relazione sull'operato dell'esecutore e sulle verifiche effettuate anche a sorpresa;
- e) cura il controllo sui livelli di prestazione, di qualità e di applicazione delle tariffe determinate, in coerenza alla copertura finanziaria e ai tempi di realizzazione del servizio affidato in concessione;
- f) ordina la ripresa del servizio non appena siano venute a cessare le cause della sospensione e, qualora ritenuto necessario, indica il nuovo termine di conclusione del contratto di concessione calcolato tenendo in considerazione il tempo di sospensione e gli effetti da questi prodotti;
- g) rilascia l'attestazione di regolare esecuzione su proposta del direttore di esecuzione

Art. 24 - DIRETTORE DELL'ESECUZIONE E RISERVE

Il direttore dell'esecuzione opera a supporto del Responsabile del procedimento in ordine alla vigilanza sull'esecuzione del contratto di concessione e segnala tempestivamente al Responsabile del procedimento eventuali ritardi, disfunzioni o inadempimenti rispetto alle condizioni contrattuali, in modo da assicurarne la regolare esecuzione nei tempi stabiliti e in conformità alle prescrizioni contenute nei documenti contrattuali.

Il direttore dell'esecuzione presenta periodicamente al Responsabile del procedimento sull'andamento delle principali attività di esecuzione del contratto di concessione, anche ai fini degli artt. 175 e 176 del Codice.

Tutte le riserve che il concessionario intende formulare a qualsiasi titolo devono essere avanzate mediante comunicazione scritta, a mezzo PEC, che dovrà pervenire al Comune entro 15 giorni solari dall'insorgenza dei motivi che concorrono alla formulazione delle riserve predette. La riserva deve essere documentata con l'analisi dettagliata dei fatti e/o accadimenti pregiudizievoli e delle somme cui il concessionario ritiene di aver diritto. Il concessionario che non abbia esplicitato le proprie riserve nei modi e nei termini previsti, fa decadere il diritto di far valere, in qualsiasi sede, diritti riserve e domande.

Le riserve, presentate nei modi e termini indicati, saranno oggetto della procedura di cui al combinato disposto dagli artt. 205 e 206 del Codice.

Con riferimento alle eventuali prestazioni affidate in subappalto, il direttore dell'esecuzione:

- a) verifica la presenza sul luogo di esecuzione del contratto delle imprese subappaltatrici

autorizzate;

- b) controlla che il subappaltatore svolga effettivamente la parte di prestazioni ad essi affidate nel rispetto della norma vigente e del contratto stipulato.

Il Direttore dell'esecuzione provvede alla sorveglianza tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto in modo da accertarne la regolare esecuzione. In particolare, sulla base delle indicazioni del Responsabile del Procedimento:

- a) dopo che il contratto è divenuto efficace, dà avvio all'esecuzione della prestazione, fornendo alla ditta aggiudicatrice tutte le istruzioni e direttive necessarie al riguardo;
- b) sorveglia l'esecuzione del contratto di concessione, in modo da accertarne la regolare esecuzione tecnico-contabile in conformità alle prescrizioni contrattuali e alle condizioni proposte in offerta;
- c) in relazione al servizio di contratto, le attività di sorveglianza del direttore dell'esecuzione sono indirizzate a monitorare i seguenti profili:
- la qualità dei servizi intesa come aderenza o conformità a tutti i standard qualitativi richiesti nel contratto o nel capitolato speciale e alle condizioni migliorative contenute nell'offerta;
 - l'adeguatezza delle prestazioni o il raggiungimento degli obiettivi;
 - il rispetto dei tempi e delle modalità di espletamento delle attività;
 - l'adeguatezza della reportistica sulle prestazioni e le attività svolte;
 - la soddisfazione del cliente o dell'utente finale;
- d) il rispetto da parte del concessionario degli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro di cui all' art. 30 del Codice;
- e) segnala tempestivamente al Responsabile del Procedimento eventuali ritardi, disfunzioni o inadempimenti rispetto alle prescrizioni contrattuali, anche al fine dell'applicazione delle penali inserite nel contratto ovvero della risoluzione dello stesso per grave inadempimento;
- f) comunica al Responsabile del Procedimento le contestazioni insorte in relazione agli aspetti tecnici o fatti che possono influire sulla gestione del servizio, redigendo in contraddittorio con la ditta aggiudicatrice un processo verbale delle circostanze contestate. Copia del verbale deve essere comunicata al concessionario per le sue osservazioni da presentarsi al direttore dell'esecuzione nel termine di 8 giorni dalla data di ricevimento. In mancanza di osservazioni pervenute entro il termine previsto, le risultanze del verbale si intendono definitivamente accettate. Il verbale ed eventuali osservazioni del concessionario sono inviate al Responsabile del Procedimento .
- g) trasmette senza indugio apposita relazione al Responsabile del Procedimento qualora nell'esecuzione del contratto avvengano sinistri alle persone o danni alle cose;
- h) ordina la sospensione dell'esecuzione del servizio nei casi in cui ricorrano circostanze speciali, cause imprevedibili o di forza maggiore redigendo apposito verbale;
- i) trasmette al concessionario la disposizione di ripresa di esecuzione del servizio ordinata dal Responsabile del procedimento e redige apposito verbale
- l) Rilascia il certificato attestante l'avvenuta ultimazione delle prestazioni quando risulti che il concessionario abbia completamente e regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali.

Art. 25 - CLAUSOLA SOCIALE, TRATTAMENTO ECONOMICO, ASSICURATIVO E PREVIDENZIALE DEI LAVORATORI

Qualora, a seguito della procedura di gara, si verificasse un cambio di gestione, il Comune, a tutela della salvaguardia dell'occupazione, dovrà garantire, compatibilmente con l'offerta formulata in

sede di gara, l'assunzione prioritaria del personale dipendente in servizio già assunto dal precedente gestore, favorendo il passaggio dello stesso alla nuova gestione, a condizioni che la loro qualifica sia armonizzabile con l'organizzazione d'impresa della ditta subentrante, fatto salvo che gli stessi dipendenti non rinuncino espressamente per iscritto con lettera sottoscritta che dovrà essere trasmessa in copia anche al Comune. I lavoratori che non trovano spazio nell'organigramma del soggetto subentrante e che non vengono ulteriormente impiegati in altri settori, sono destinatari delle misure legislative in materia di ammortizzatori sociali.

Sono a carico della Ditta aggiudicataria tutte le spese inerenti le retribuzioni del personale nonché le spese conseguenti agli oneri di cui al presente articolo ed ogni altra spesa non specificata (Vestiaro, ecc). Il Comune di Rivarolo Canavese non è tenuto a corrispondere trattamenti retributivi ai dipendenti dell'appaltatore dei servizi, non sussistendo alcuna responsabilità di tipo solidale e non assume alcuna responsabilità per danni o incidenti che si verificano durante il servizio e vedano coinvolto detto personale.

Il Comune di Rivarolo Canavese viene, comunque, riconosciuto indenne da parte del concessionario dei servizi da ogni onere e responsabilità, anche verso terzi, derivanti dalla gestione dei servizi. Il Comune rimane estraneo ai rapporti giuridici ed economici intercorrenti tra il concessionario ed il suo personale con esonero da qualsiasi responsabilità a riguardo.

Il Concessionario, ancorché non aderente ad associazioni firmatarie, si obbliga ad applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti e, se cooperative, anche nei confronti dei soci lavoratori, condizioni contrattuali, normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi nazionali di lavoro e degli accordi integrativi territoriali sottoscritti dalle organizzazioni imprenditoriali e dei lavoratori, maggiormente rappresentative, nonché a rispettarne le norme e le procedure previste dalla legge, alla data dell'offerta e per tutta la durata dell'appalto. I suddetti obblighi vincolano il concessionario anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse ed indipendentemente dalla natura industriale o artigianale, dalla struttura e dimensioni dell'impresa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale

Il Concessionario è tenuto, inoltre, all'osservanza e all'applicazione di tutte le norme relative alle assicurazioni obbligatorie e antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali, nei confronti del proprio personale e dei soci lavoratori nel caso di cooperative, sollevando il Comune di Rivarolo Canavese da ogni controversia derivante e conseguente il rapporto di lavoro che intercorre tra la ditta appaltatrice ed i propri dipendenti.

Il Comune di Rivarolo Canavese potrà richiedere in qualsiasi momento l'esibizione del libro unico, foglio paga o altra documentazione ritenuta utile al fine di verificare la corretta attuazione degli obblighi inerenti l'applicazione dei CCNL di riferimento. Qualora il concessionario non risulti in regola con gli obblighi di cui sopra, il Comune potrà procedere alla risoluzione del contratto. Alla parte inadempiente verranno addebitate le maggiori spese sostenute dal Comune; l'esecuzione in danno non esclude eventuali responsabilità civili o penali della ditta.

Art. 26- OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO E COMUNICAZIONI IN MATERIA DI PERSONALE

Fatto salvo migliorie presentate in sede di gara, il concessionario garantisce l'impiego di personale in misura non inferiore a 2 (due) unità con adeguata qualifica, al fine dello svolgimento di tutte le attività oggetto del presente Capitolato Speciale, nessuna esclusa, per un minimo di 60 (sessanta) ore settimanali, quali a titolo esemplificativo: piccola manutenzione, vigilanza, prevenzione ed accertamento delle violazioni in materia di sosta dei veicoli, verifica funzionalità sistema di utilizzo biciclette, ecc., con una presenza sulle aree interessate, e dovranno essere muniti della qualifica di Ausiliario del Traffico, rilasciata dal Sindaco del Comune di Rivarolo Canavese, ai sensi dell'art. 12 bis del Codice della Strada vigente, con salvaguardia del personale dipendente in servizio già assunto dal precedente concessionario.

Compatibilmente con l'efficienza dell'organizzazione del lavoro, il rispetto delle norme di legge e contrattuali e le cause di forza maggiore, il concessionario è impegnato a garantire la stabilità di detto personale, che lavora sotto l'esclusiva responsabilità della ditta medesima.

Il personale messo a disposizione dal concessionario deve essere, oltre che professionalmente capace, fisicamente idoneo, edotto sulle modalità di gestione del servizio, delle norme di igiene e delle misure di prevenzione degli infortuni e di sicurezza previste dal D.lgs. 81/2008; inoltre deve garantire che tutto il personale impiegato sia di assoluta fiducia e provata riservatezza, mantenendo costantemente un comportamento professionale, corretto ed educato e segnali subito al Coordinatore del concessionario, o alla persona dallo stesso incaricata, eventuali anomalie che si rilevino durante lo svolgimento del servizio.

Il Comune di Rivarolo Canavese si riserva il diritto di chiedere al concessionario la sostituzione del personale assegnato, ritenuto non idoneo al servizio o inadatto, anche sotto gli aspetti di un corretto rapporto professionale con gli utenti.

Il concessionario ha l'obbligo di rispettare quanto prescritto all'articolo 28 del D.lgs. 81/2008 e ss.mm.ii., e comunicare il nominativo del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione e del medico competente, nonché il nominativo del Responsabile del trattamento dei dati ai sensi della legge sulla privacy n. 196 del 30/06/2003 e ss.mm.ii e G.D.P.R. 679/2016.

Il concessionario provvederà ad inviare al Comune, prima dell'inizio del servizio e comunque entro la prima settimana di ciascun anno contrattuale e contestualmente ad ogni sostituzione, l'elenco nominativo del personale impiegato, attestando per ciascuno di essi:

- a) nome, cognome, luogo e data di nascita, indirizzo, recapito telefonico;
- b) titolo di studio e relativo anno di conseguimento;
- c) curriculum;
- d) qualifica, livello professionale e mansioni svolte;
- e) numero di iscrizione sul libro unico;
- f) tipologia di contratto di lavoro;
- g) orari e turni di servizio giornaliero e settimanale;
- h) possesso dell'idoneità alla mansione per la funzione assegnata.

Il personale eventualmente utilizzato in sostituzione deve possedere le medesime caratteristiche professionali e/o titolo di studio del personale sostituito; ogni sostituzione superiore ai 6 gg. deve essere preventivamente comunicata al Comune.

Art. 27 - OSSERVANZA DI DISPOSIZIONI E DIRETTIVE

L'osservanza di ulteriori disposizioni impartite dall'Amministrazione Comunale che non trovino nella legge, nel bando o nel capitolato la propria fonte dovranno essere concordate con il concessionario.

Art. 28 – CAUZIONE DEFINITIVA

A garanzia dell'esatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali, nonché del risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento degli obblighi stessi, il concessionario dovrà prestare entro 10 giorni dalla richiesta degli uffici comunali e comunque prima della stipula del contratto, una garanzia definitiva nelle percentuali e con le modalità previste dall'art. 103 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

Il Comune può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per inadempimenti contrattuali, per le spese delle prestazioni da eseguirsi d'ufficio, per danni e per quant'altro imputabile all'appaltatore, nonché per il rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso il concessionario. L'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale da parte del Comune

senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto del concessionario di proporre azione innanzi l'autorità giudiziaria ordinaria.

La cauzione potrà essere effettuata, oltre che in numerari o in titoli di Stato, anche a mezzo di fideiussione bancaria o polizza fidejussoria assicurativa rilasciate da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 01 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa.

Tale cauzione dovrà prevedere espressamente:

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta dell'Ente affidante;
- la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile;
- avere validità sino a 90 giorni dopo la scadenza naturale dell'affidamento.

La cauzione copre il mancato rispetto degli obblighi contrattuali secondo le previsioni del contratto di appalto. In caso di escussione della cauzione, l'affidatario dovrà provvedere a reintegrarla entro 30 giorni dalla richiesta, a pena di risoluzione del contratto.

Lo svincolo della garanzia definitiva sarà disposto dal Comune, accertata la completezza e regolare esecuzione dell'affidamento, anche in relazione all'assolvimento da parte dell'Affidatario degli obblighi retributivi, contributivi, assicurativi, nonché ultimata e liquidata ogni ragione contabile.

Qualora il concessionario dovesse recedere dal contratto prima della scadenza prevista e senza giustificato motivo, l'Ente affidante avrà la facoltà di rivalersi su tutta la garanzia definitiva, fatta salva ogni altra azione di risarcimento danni.

Conseguentemente alla riduzione della garanzia, per quanto ai precedenti capoversi, l'affidatario è obbligato, nel termine di trenta giorni, a reintegrare la garanzia stessa.

Art. 29 – RESPONSABILITA' DEL GESTORE, GARANZIA E COPERTURA ASSICURATIVA

Il concessionario è responsabile verso il Comune e i terzi dell'esecuzione del servizio, dell'operato e del contegno degli operatori e dei danni che dovessero occorrere agli utenti del servizio o a terzi, nel corso dello svolgimento dell'attività ed imputabili a colpa dei propri operatori o derivanti da gravi irregolarità o carenze nelle prestazioni, restando a suo completo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa a carico del Comune.

Il concessionario risponderà direttamente, penalmente e civilmente, dei danni, infortuni od altro che dovessero accadere alle persone, siano esse utenti, dipendenti dell'aggiudicatario o terzi, ed alle cose tutte durante lo svolgimento o in conseguenza del servizio, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa nei confronti del Comune.

Conseguentemente, la ditta esonera il Comune da qualsiasi azione, nessuna esclusa, che, eventualmente potesse contro i medesimi, essere intentata.

A garanzia di quanto sopra il concessionario dovrà essere provvisto di specifica polizza assicurativa, da presentarsi prima della stipula del contratto, valevole per un periodo pari alla durata del contratto stesso aumentato di ulteriori mesi 6 (sei). In particolare l'aggiudicatario dovrà disporre e presentare al Comune polizza RCT corredata dalla garanzia di "rinuncia alla rivalsa" nei confronti del Comune di Rivarolo Canavese, a copertura di qualsiasi evento dannoso connesso all'espletamento del servizio unitamente ai danni arrecati per fatto dell'appaltatore o dei suoi dipendenti, anche se per colpa grave o dolo, in conseguenza di eventi od operazioni connesse allo svolgimento del servizio, con un massimale unico non inferiore a €1.000.000,00 per danni a persone e ad € 500.000,00 per danni ad opere ed impianti anche preesistenti.

Copia conforme all'originale della polizza assicurativa dovrà essere presentata al Comune entro 10 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima della stipula del contratto che, in assenza di tali documenti, non potrà essere stipulato. Al fine di dimostrare e garantire la regolare copertura assicurativa, il concessionario dovrà presentare al Comune di Rivarolo Canavese copia della sopracitata documentazione assicurativa.

È fatto salvo, in ogni caso, il risarcimento di ulteriori danni, tenendo al riguardo sollevata l'Amministrazione comunale dai relativi oneri e responsabilità.

Art. 30 – INTERRUZIONE DEL SERVIZIO – CLAUSOLA DI CONTINUITÀ DEL SERVIZIO

Il servizio di gestione della sosta a pagamento è da considerarsi ad ogni effetto di pubblico interesse e, come tale, non potrà essere sospeso o abbandonato. In caso di sospensione o abbandono, anche parziale del servizio, eccettuati i casi di forza maggiore, ferme restando le eventuali responsabilità penali nascenti dalla sospensione o dall'interruzione, il Comune potrà senz'altro sostituirsi al concessionario per l'esecuzione d'ufficio a danno e spese dell'inadempiente, oltre ad applicare le penalità previste dal presente capitolato.

Il concessionario si impegna a garantire la continuità dei servizi oggetto dell'affidamento, provvedendo alle opportune sostituzioni ed integrazioni del proprio personale che dovesse dimostrarsi insufficiente o inadeguato, anche per assenze a qualunque titolo.

Le vertenze sindacali del concessionario devono rispettare pienamente la Legge 12/06/1990, n.146 e successive modifiche ed integrazioni.

In caso di sciopero dei propri dipendenti, il concessionario è tenuto a comunicare nei termini di legge (almeno 5 giorni prima) all'utenza e al Comune la proclamazione dello sciopero, nonché modi e tempi di erogazione dei servizi nel corso dello sciopero, con preavviso scritto e con modalità idonee ed efficaci, al fine di assicurare le condizioni di sicurezza, a tutela dei minori utenti del servizio. In caso di sospensione dello sciopero, il concessionario dovrà essere in grado di effettuare il servizio, previa comunicazione da effettuarsi con almeno 24 ore di anticipo.

Le interruzioni totali del servizio per causa di forza maggiore non danno luogo a responsabilità alcuna per entrambe le parti. Per forza maggiore si intende qualunque fatto eccezionale, imprevedibile ed al di fuori del controllo sia del concessionario sia del Comune e che non si possa evitare con l'esercizio della diligenza, previdenza e perizia dovute.

In ogni caso il concessionario non può sospendere il servizio eccedendo irregolarità di controprestazione.

Art. 31 - STANDARD MINIMI DI QUALITÀ DEL SERVIZIO

I servizi oggetto del presente capitolato prevedono standard qualitativi di erogazione e meccanismi che consentano il costante monitoraggio della loro osservanza.

Standard qualitativi minimi da osservare sono altresì quelli relativi a:

- obbligo di universalità, ossia erogare il servizio alla generalità degli utenti sul territorio;
- obblighi in materia di qualificazione del personale, di sicurezza dei mezzi e dei luoghi di lavoro;
- erogare al proprio personale la formazione e l'addestramento necessari a fornire gli standard di servizio previsti;
- intrattenere rapporti di correttezza con gli utenti, anche in materia di accesso a atti e informazioni;
- mettere in atto tutti gli strumenti necessari per conoscere e, se possibile, soddisfare le esigenze degli utenti;
- disporre di strumenti idonei a raccogliere i reclami dell'utenza e rispondere nei tempi previsti;
- essere in grado di migliorare continuamente i propri standard di servizi.

Art.32 - ATTIVITÀ DI CONTROLLO DEL COMUNE

Il Comune di Rivarolo Canavese si riserva la facoltà di esercitare nel modo che riterrà più opportuno, attraverso il Comando di Polizia Locale e gli Uffici del Settore Finanziario, i controlli sul rispetto degli obblighi derivanti dal presente Capitolato e sui documenti contabili, nonché sul rispetto degli standard di qualità previsti.

Al Comando Polizia Locale viene demandata la competenza per:

- attività di formazione del personale ausiliario del traffico;
- attività di controllo sul regolare svolgimento del servizio di vigilanza in coerenza con quanto previsto dal presente Capitolato;
- gestione dei verbali e delle procedure di notifica degli stessi;
- gestione di eventuale contenzioso derivanti dai verbali;
- assistenza al personale ausiliario del traffico nei casi indicati nel presente capitolato.

Agli Uffici del Settore Finanziario viene demandata la competenza per:

- gestione contabile delle somme dovute all'Ente da parte del gestore e per le eventuali procedure da attivare nei casi previsti dal Capitolato;
- attività di controllo e di verifica contabile sugli incassi e sulla regolarità dei pagamenti; nei modi fissati.

Art. 33 - VARIANTI E QUINTO D'OBBLIGO

Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dal Comune, se non è disposta dal Responsabile del procedimento e preventivamente approvata dall'Ente affidante.

Le modifiche al servizio, non previamente autorizzate, non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta. Sono ammesse variazioni al contratto nei seguenti casi:

- per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari o da mutate esigenze dell'Ente affidante rispetto ad una diversa gestione organizzativa dei servizi in oggetto;
- per cause imprevedute e imprevedibili, accertate dal Responsabile del procedimento, che possono determinare, senza aumento di costo, significativi miglioramenti nella qualità delle prestazioni eseguite;
- per la presenza di eventi inerenti alla natura e alla specificità dei servizi o dei luoghi sui quali si interviene, verificatisi nel corso di esecuzione del contratto.

Nei casi sopra previsti, il Comune può chiedere al concessionario del servizio una variazione in aumento o in diminuzione delle prestazioni, fino alla concorrenza di un quinto del prezzo complessivo previsto dal contratto, che il concessionario è tenuto ad eseguire, previa sottoscrizione di un atto di sottomissione, agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto originario, senza diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni. Nel caso in cui le variazioni superino il suddetto limite, Il Comune procede alla stipula di un atto aggiuntivo o appendice al contratto principale dopo aver acquisito il consenso del Concessionario.

Sono inoltre ammesse, nell'esclusivo interesse del Comune, le modifiche e le varianti, in aumento o in diminuzione previste dall'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016.

Il contratto potrà essere modificato, durante la sua esecuzione, su istanza di parte e previa adeguata istruttoria da parte del Comune, in caso di rilevante aumento di prezzi di beni e/o servizi strumentali e strettamente correlati alla gestione della concessione (a titolo esemplificativo parcometri, materiali per segnaletica, divise per operatori), tali da rendere necessario ristabilire l'equilibrio economico-finanziario.

In ogni caso il concessionario ha l'obbligo di eseguire tutte quelle variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune dall'Ente affidante e che il Responsabile del

procedimento abbia ordinato, a condizione che non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto del contratto e non comportino a carico del concessionario maggiori oneri.

Art. 34 – CESSIONE – DIVIETO DI SUBCONCESSIONE - SUBAPPALTO

A pena di nullità e conseguente risoluzione del contratto, il servizio di gestione dei parcheggi a pagamento, oggetto del presente capitolato non potrà essere ceduto né in parte né nella sua interezza. Non è ammessa la sub-concessione del servizio di gestione di parcheggi a terzi. L'attività di gestione dei parcheggi deve essere espletata direttamente dal concessionario onde assicurare, tenuto conto della complessità, specificità e infungibilità delle prestazioni, una migliore gestione della rete stradale e organizzazione degli spazi urbani.

Il servizio può essere subappaltato entro il limite del 30% dell'importo complessivo contrattuale per quanto riguarda esclusivamente i servizi ausiliari della gestione delle soste a pagamento, a titolo esemplificativo la manutenzione ordinaria e straordinaria della segnaletica orizzontale e verticale e delle attrezzature. Può essere completamente subappaltata la gestione del sistema bike sharing.

Art. 35 - PENALITÀ, CAUSE DI REVOCA E DECADENZA

In caso di constatata inefficienza nel servizio, il Comune diffiderà l'affidatario, mediante lettera raccomandata A.R. o posta elettronica certificata, ad eliminare le cause delle lamentele o del disservizio; in caso di ulteriore inottemperanza il Comune ha diritto di revocare l'affidamento del servizio.

Il concessionario, inoltre, verrà dichiarato decaduto dall'affidamento qualora incorra nei seguenti fatti e comportamenti:

- fallimento dell'appaltatore o dei suoi aventi causa;
- perdita dei requisiti di cui all'art. 80 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- applicazione di tariffe difformi da quelle previste ovvero accertamenti effettuati in orari diversi da quelli stabiliti;
- sospensione totale o parziale, anche temporanea, del servizio, senza giustificato motivo;
- violazione del divieto di utilizzare, anche parzialmente o temporaneamente, le aree di sosta a pagamento per usi o finalità diverse da quelle di cui al presente capitolato;
- violazione nel curare la manutenzione ordinaria e straordinaria delle apparecchiature e della segnaletica utilizzata per il servizio, quando la gravità ed il numero delle infrazioni, debitamente accertate e verbalizzate, compromettano, ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione comunale, il servizio stesso;
- mancata assunzione del servizio entro la data stabilita dall'Amministrazione comunale;
- abituale deficienza o negligenza nell'espletamento del servizio quando la gravità ed il numero delle infrazioni, debitamente accertate e verbalizzate, compromettano, ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione Comunale, il servizio stesso;
- cessione o sub-appalto non autorizzato;
- impiego di personale in numero inferiore rispetto alle previsioni del presente capitolato;
- nei casi di inottemperanza contrattuale previsti nel presente capitolato;
- qualora non applichi al personale il trattamento giuridico ed economico previsto dalle leggi vigenti in materia;
- sentenza di condanna, passata in giudicato, per frodi nei riguardi della stazione appaltante, fornitori, lavoratori o altri soggetti comunque interessati alle prestazioni contrattuali;
- violazione del segreto d'ufficio e della tutela della privacy;
- grave inadempimento in relazione alle obbligazioni contrattuali, nonché grave irregolarità e grave ritardo (per negligenza dell'appaltatore), tali da compromettere la buona riuscita della gestione;

- inaffidabilità ed insufficienza organizzativa nell'esecuzione delle prestazioni previste dal presente capitolato;

- ogni altra violazione che renda di fatto impossibile la prosecuzione del rapporto contrattuale, nonché in tutti gli altri casi previsti dal codice civile.

Nelle ipotesi elencate, il contratto si intenderà risolto di diritto con effetto immediato a seguito di comunicazione scritta inoltrata mediante lettera raccomandata a/r o a mezzo PEC. Il contratto è risolto immediatamente e automaticamente qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto, informazioni interdittive di cui all'art. 91 e segg. del D.lgs.6.09.2011 n. 159.

Nel caso in cui i servizi oggetto dell'affidamento, per qualsiasi ragione imputabile all'affidatario, siano interrotti, siano espletati in modo non conforme alle clausole di cui al presente capitolato ed all'offerta formulata in fase di gara, ovvero in caso di inadempienza degli obblighi contrattuali assunti, l'affidatario, oltre all'obbligo di adempiere alla attività di cui all'infrazione contestata, entro il termine stabilito in sede di contestazione, sarà passibile di una penalità pari a € 250,00 per la prima infrazione e del doppio, quindi pari ad € 500,00 in caso di reiterazione. In caso di terza infrazione della stessa natura il Comune potrà risolvere il rapporto contrattuale per inadempimento, con l'incameramento della garanzia definitiva salvo eventuali azioni di risarcimento danni. Il concessionario, nel caso in cui gli vengano mosse delle contestazioni, ha diritto di presentare, entro 7 (sette) giorni dal ricevimento delle stesse, le proprie deduzioni e giustificazioni.

Qualora venga applicata la penalità, l'affidatario sarà tenuto al pagamento della somma prescritta entro giorni 7 (sette) dalla notifica del provvedimento.

Nel caso in cui il concessionario non provveda al pagamento della penalità, il Comune di Rivarolo Canavese potrà escutere la cauzione definitiva per una somma corrispondente. La cauzione dovrà essere reintegrata entro i successivi giorni 30 (trenta). In ogni caso non si darà luogo allo svincolo della cauzione definitiva fino all'avvenuto versamento delle somme dovute a titolo di sanzione.

In ogni caso di risoluzione del contratto, il Comune potrà rivolgersi al concorrente che segue nella graduatoria di aggiudicazione. In tal caso le attrezzature saranno tutte ritirate dalla ditta concessionaria, la quale dovrà farsi carico del ripristino dello stato dei luoghi entro 30 giorni dalla richiesta. Il gestore resta comunque tenuto, su richiesta della Stazione Appaltante, a garantire la prosecuzione del servizio ai prezzi stabiliti in sede di aggiudicazione, fino all'atto del subentro del nuovo esecutore.

Alla parte inadempiente verranno addebitate le maggiori spese sostenute da Comune, fatta salva ogni ulteriore responsabilità civile o penale, per il fatto che ha determinato la risoluzione.

Per quanto non previsto e regolamentato, si applicheranno le disposizioni di cui agli articoli 1453 e seguenti del codice civile.

Art. 36 - RECESSO DEL CONTRATTO DA PARTE DEL CONCESSIONARIO

Qualora il concessionario intendesse recedere dal contratto prima della scadenza dello stesso, senza giustificato motivo o giusta causa, il Comune si riserva di trattenere, a titolo di penale, tutto il deposito cauzionale e di addebitare le maggiori spese comunque derivanti per l'assegnazione del servizio ad altra ditta, a titolo di risarcimento danni.

Art. 37 - RECESSO DA PARTE DEL COMUNE - DISPOSIZIONI PER LA REVISIONE DELLA SPESA PUBBLICA

Ai sensi dell'art.1671 del codice civile, il Comune può recedere dal contratto, anche se è stata iniziata la prestazione, purché tenga indenne il concessionario delle spese sostenute, dei servizi eseguiti e del mancato guadagno.

Ai sensi dell'art. 1, comma 13, del D.L. 6 luglio 2012 n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica, convertito con modificazioni nella Legge 07/08/2012 n. 135, il Comune, nel caso che abbia validamente stipulato il contratto per l'affidamento dei servizi oggetto della presente procedura, si riserva il diritto di recedere in qualsiasi tempo dal contratto stesso, previa formale comunicazione al concessionario con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da CONSIP S.p.A. ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999 n. 488, successivamente alla stipula del predetto contratto, siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e il concessionario non acconsenta a una modifica, proposta da Consip S.p.A., delle condizioni economiche, tale da rispettare il limite di cui all'articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999 n° 488.

Art. 38 – MODIFICHE ORGANIZZATIVE E VICENDE SOGGETTIVE DEL CONCESSIONARIO

In caso di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo del Concessionario, ovvero in caso di risoluzione del contratto per grave inadempimento del medesimo o di recesso dal contratto, si procederà a termini dell'art. 110 del D.Lgs n. 50/2016 ss.mm.ii. Pertanto, saranno interpellati progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento del servizio.

In tale migliore evenienza si procederà in ordine progressivo interpellando il soggetto che ha formulato la prima migliore offerta, escluso l'originario affidatario.

L'affidamento avviene alle medesime condizioni economiche già proposte dall'originario affidatario in sede di offerta.

Art. 39 – TUTELA DELLA PRIVACY

Il concessionario, a totale suo carico, è tenuto all'osservanza delle disposizioni previste in materia di protezione dei dati personali.

Il concessionario del servizio è responsabile esterno del trattamento ed a tal fine indica, prima della sottoscrizione del contratto, il nominativo del soggetto in possesso dei necessari requisiti di esperienza, capacità, affidabilità, idonee a garantire il pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia, quale Responsabile del trattamento dati.

Il predetto Responsabile:

- opera nel rispetto delle vigenti disposizioni normative, delle istruzioni stabilite dal presente articolo e da quelle ulteriori che dovessero essere impartite dal Comune;
- attua le misure di sicurezza fisiche, organizzative, tecnologiche necessarie per la protezione dei dati;
- è tenuto a designare gli Incaricati, fornendo loro le relative istruzioni;
- consegna al Comune copia della designazione e delle istruzioni fornite agli Incaricati, entro 5 giorni antecedenti la sottoscrizione del contratto o dal momento di eventuali sostituzioni/integrazioni;
- provvede ad abilitare e disabilitare gli Incaricati;
- Il Concessionario, il Responsabile e gli Incaricati procederanno al trattamento dei dati attenendosi alle istruzioni di seguito precisate e dalle ulteriori disposizioni che dovessero essere impartite verbalmente o per iscritto.

In ogni caso:

- i dati debbono essere trattati solo ed esclusivamente per le finalità connesse al corretto espletamento dei servizi affidati e nel pieno e totale rispetto della vigente normativa in materia di riservatezza;
- il concessionario dovrà adottare le opportune misure atte a garantire la sicurezza dei dati in suo possesso;
- è fatto divieto di comunicare dati sensibili e particolari a terzi (salvo casi eccezionali che riguardino l'incolumità o la sicurezza dei destinatari, previa autorizzazione del Titolare o, in caso di urgenza, con successiva informativa al Titolare);
- è fatto divieto di diffondere dati se non in forma anonima e secondo le indicazioni fornite dal Titolare;
- i dati dovranno essere conservati per il tempo strettamente necessario, connesso esclusivamente alla gestione del servizio oggetto di affidamento; a tale fine il concessionario si impegna, in assenza di proroga nell'affidamento del servizio, a consegnare i dati al Comune entro 30 giorni dalla conclusione del contratto, senza conservarne copia alcuna né come banca dati elettronica, né in forma cartacea; contestualmente, il Legale Rappresentante del concessionario trasmette apposita dichiarazione di responsabilità nella quale attesta di non avere conservato copia alcuna delle banche dati personali utilizzate per l'affidamento del servizio o di cui comunque il concessionario sia venuta a conoscenza, in dipendenza dello stesso.

Art. 40 - TRANSAZIONE

Le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del presente contratto possono sempre essere risolte mediante transazione nel rispetto dell'art. 208 del D. Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.

Art. 41 – ESCLUSIONE DELL'ARBITRATO

Ove non si proceda alla transazione di cui al precedente articolo, la definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto non saranno deferite ad arbitri ma verranno devolute all'Autorità Giudiziaria competente presso il Foro di Ivrea. L'organo che decide sulla controversia decide anche in ordine all'entità delle spese di giudizio e alla loro imputazione alle parti, in relazione agli importi accertati, al numero e alla complessità delle questioni.

Responsabilità per lite temeraria – Nei giudizi in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, il giudice condanna d'ufficio la parte soccombente al pagamento di una sanzione pecuniaria in misura non inferiore al doppio e non superiore al quintuplo del contributo unificato dovuto per il ricorso introduttivo del giudizio, quando la decisione è fondata su ragioni manifeste od orientamenti giurisprudenziali consolidati.

Art. 42 – CONOSCENZA DELLE CONDIZIONI DELLA CONCESSIONE.

L'assunzione dell'appalto di cui al presente contratto implica, da parte del concessionario, la conoscenza perfetta di tutte le norme generali e particolari che lo regolano, e altresì, di tutte le condizioni locali che si riferiscono al servizio richiesto ed in generale di tutte le circostanze generali e speciali che possano aver influito sul giudizio, circa la convenienza di assumere l'appalto, anche in relazione ai prezzi offerti con rinuncia ad ogni rivalsa per caso fortuito, compreso l'aumento dei costi per l'applicazione di tasse e contributi di qualsiasi genere o di qualsiasi circostanza sfavorevole possa verificarsi dopo l'aggiudicazione.

A tal fine l'impresa deve presentare, al momento della partecipazione alla gara di appalto, contestualmente all'offerta, le dichiarazioni e le documentazioni prescritte dal bando e disciplinare di gara.

Art. 43 - CODICE DI COMPORTAMENTO

Il concessionario è tenuto a far rispettare a tutti i suoi collaboratori, a qualsiasi titolo utilizzati, gli obblighi di condotta previsti dal codice di comportamento generale approvato con D.P.R. 62/2013 e di quello integrativo aziendale. La violazione di detti obblighi costituisce causa di risoluzione di diritto o di decadenza del presente affidamento.

Art. 44 – PATTO DI INTEGRITÀ

La ditta affidataria dichiara:

- di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al protocollo di legalità sottoscritto e approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 14 del 04/02/2022 dal Comune di Rivarolo Canavese e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti;
- di conoscere ed accettare la clausola espressa che prevede, fatta salva la facoltà prevista dall'art. 32 del D.L. 26/06/2014 n° 90 convertito nella legge 11.08.2014 n. 114, la risoluzione immediata del contratto ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Torino le informazioni interdittive di cui all'art. 91 D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159;
- di conoscere ed accettare la clausola risolutiva espressa che prevede, fatta salva la facoltà prevista dall'art. 32 del D.L. 26.06.2014 n° 90 convertito nella Legge 11.08.2014 n° 114, la risoluzione immediata del contratto ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene
- e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale.

A tal fine si considera, in ogni caso, inadempimento grave:

- la violazione di norme che hanno comportato il sequestro del luogo di lavoro, convalidato dall'autorità giudiziaria;
- l'inottemperanza alle prescrizioni imposte dagli organi ispettivi;
- l'impiego di personale della singola impresa non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 15% del totale dei lavoratori regolarmente occupati.

Art. 45 - CONTRATTO

Il contratto verrà stipulato nella forma di "atto pubblico amministrativo" in modalità elettronica e con l'intervento del Segretario Comunale.

Ai sensi dell'art. 16-bis del Regio decreto 18 novembre 1923 n. 2440 e ss.mm.ii, sono a carico dell'Aggiudicatario tutti gli oneri relativi alla stipula del contratto, ivi comprese le spese di registrazione ed ogni altro onere tributario.

L'imposta di bollo viene assolta in modalità telematica mediante modello unico informatico, ai sensi dell'art.1 comma 1/bis del D.P.R. n. 642 del 26/10/1972, come modificato dal D.M. 22 febbraio 2007.

L'Aggiudicatario dichiara che le prestazioni in esame sono effettuate nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette ad I.V.A. Conseguentemente, al contratto dovrà essere applicata l'imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. n. 131/86, con ogni relativo onere a carico dell'Aggiudicatario medesimo.

Art. 46 – OBBLIGHI IN MATERIA DI TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Il Concessionario assume l'impegno di rispettare tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari specificatamente sanciti dalla Legge 13/08/2010 n. 136 e successive disposizioni interpretative e modificative di cui alla D.L. 12/11/2010 n. 187, convertito dalla Legge 17/12/2010 n. 217, adottando tutte le misure applicative ed attuative conseguenti.

Art. 47 – OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

L'appalto è regolato, oltre che dalle norme e condizioni precedentemente enunciate, anche dal D.Lgs. n. 50/2016 e dal DPR n. 207/2010 (nella parte vigente) e da tutte le leggi statali e regionali, relativi regolamenti ivi compresi quelli comunali, dalle istruzioni ministeriali vigenti, inerenti e conseguenti in materia di appalto dei servizi.

L'Aggiudicatario con la firma del contratto dichiara di conoscere integralmente le prescrizioni di cui alle normative indicate nel precedente articolo e di impegnarsi all'osservanza delle stesse.

Il concessionario, inoltre, avrà l'obbligo di osservare e far osservare dai propri dipendenti le disposizioni dettate dalle leggi e dai regolamenti in vigore o che potessero venire emanate nel corso del servizio, comprese le norme regolamentari o le ordinanze comunali, aventi rapporto con il servizio oggetto del presente atto.

Il Comune, da parte sua, comunicherà al concessionario tutte le deliberazioni, ordinanze ed altri provvedimenti che possano comportare variazioni alla situazione iniziale.

Inoltre l'Aggiudicatario si intende obbligato all'osservanza:

- delle leggi, regolamenti e disposizioni vigenti e che fossero emanate durante l'esecuzione del contratto, relative alle assicurazioni del personale impiegato contro gli infortuni sul lavoro, l'invalidità e vecchiaia, la tubercolosi ed altre malattie del genere, la disoccupazione involontaria, agli assegni familiari, per combattere la malaria, relative al lavoro delle donne e dei fanciulli, all'assunzione della manodopera locale, degli invalidi di guerra, mutilati civili, orfani di guerra, sui disabili, ecc;
- di tutte le leggi e norme vigenti sulla prevenzione degli infortuni;
- di tutte le norme di qualsiasi genere applicabili all'appalto in oggetto emanate ed emendate ai sensi di legge dalle competenti autorità statali, regionali, provinciali, comunali, dalle Amministrazioni che hanno giurisdizione sui luoghi in cui deve eseguirsi il servizio, restando contrattualmente convenuto che, anche se tali norme o disposizioni dovessero arrecare oneri e limitazioni, egli non potrà accampare alcun diritto o ragione contro il Comune, essendosi di ciò tenuto conto nello stabilire i patti ed i prezzi del rapporto;
- del Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 15, Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge del 13 agosto 2010, n. 136;
- delle norme previste dal DPR n. 62/2013 "Regolamento recante Codice di comportamento di Amministrazione" adottato dal Comune di Rivarolo Canavese, nelle parti di tali Codici compatibili con la tipologia del rapporto, che lega il personale del soggetto gestore del servizio al Comune. Il mancato rispetto degli specifici ambiti dei Codici medesimi costituisce causa di risoluzione del contratto.
- delle norme di cui al Decreto Legislativo n. 39 del 04/03/2014 recante "Attuazione della direttiva 2011/93/UE relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile" ed in particolare dell'art. 2 che, introducendo l'art. 25 bis al DPR 313/2002 impone al datore di lavoro di richiedere il certificato penale del casellario giudiziale a tutti coloro che il datore di lavoro intenda impiegare per lo svolgimento di attività professionali (...) che comportino contatti diretti e regolari con minori". Il mancato

rispetto di tale obbligo da parte del gestore comporta la soggezione a sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000,00 a 15.000,00 euro.

L'Aggiudicatario dichiara inoltre, di conoscere la norma di cui all'art. 53, comma 16 ter del D. Lgs. n. 165/2001, introdotto dall'art. 1, comma 42, lett.1) della L. 190/2012, in forza della quale i dipendenti del Comune di Rivarolo Canavese che, negli ultimi 3 anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del Comune medesimo non possono svolgere, nei 3 anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività svolta nell'esercizio dei medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di tale divieto sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con la pubblica amministrazione per i successivi 3 anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti.

Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato, valgono le disposizioni regolamentari e legislative vigenti in materia.

Art. 48 – DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non previsto dal presente Capitolato, si rimanda alle disposizioni di legge o regolamentari vigenti, comprese le ordinanze comunali aventi attinenza con il servizio affidato, che il Concessionario ha l'obbligo di osservare e di fare osservare ai propri dipendenti.

Il Concessionario accetta incondizionatamente e senza riserve quanto previsto e disciplinato nel presente Capitolato Speciale d'Appalto.



Il Responsabile del Settore Polizia Municipale
(Sergio comm. CAVALLO)